



**CONSORZIO
ASMEZ**

RASSEGNA STAMPA



DEL 20 OTTOBRE 2008

INDICE RASSEGNA STAMPA

DALLE AUTONOMIE.IT

NOVITÀ SUL PUBBLICO IMPIEGO PREVISTE DALLA LEGGE N. 133/2008 4

NEWS ENTI LOCALI

LA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ENTI LOCALI 5

SUL SITO MINISTERO ALTRI 100 CASI DI ECCELLENZA..... 6

LE CONFERENZE DELLA GIUNTA IN DIRETTA VIA WEB 7

A SETTEMBRE DEBITO CON I CONTRIBUENTI SALITO A 28,2 MILIARDI 8

IL FONDO DEDICATO PERDE 32% DELLE RISORSE..... 10

IL SOLE 24ORE

SCENDONO IN CAMPO GLI ENTI LOCALI 11

FONDI UE, AL SUD 10 MILIARDI A RISCHIO 12

Sicilia in testa nei ritardi - Le cause: amministrazioni impreparate alle procedure e progetti carenti

NUOVA MAI-DOTE PER LE CITTÀ 13

ORA NAPOLI ASPETTA PIÙ DI 200 MILIONI..... 14

IN AGENDA/Scuole, strade locali e illuminazione pubblica sono all'attenzione del primo pacchetto di lavori programmati

DA AREZZO A MASSA «MAQUILLAGE» DEL CENTRO 15

IMPEGNO DIRETTO/Sollecitata la partecipazione di imprese e cittadini con la presentazione di proposte di riuso per gli edifici dismessi

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI

RICORSI ICI A CARTE SCOPERTE 16

L'ANSIA NON SALVA IL POSTO..... 17

L'omissione del certificato non si giustifica con la depressione

SI AMPLIANO I CONGEDI DAL LAVORO..... 18

LA DISCIPLINA/Regole particolari sono previste in caso di portatori di handicap Si può usufruire anche dei riposi per allattamento

PIÙ FACILE ALLE CONSORZiate GAREGGIARE IN AUTONOMIA..... 19

Ora la struttura comune deve indicare i soggetti per cui concorre

ESCLUSO L'OPERATORE INAFFIDABILE..... 20

POSSIBILITÀ AMPLIATE/Viene introdotta anche la facoltà di affidare i lavori super-specializzati e ad alta tecnologia entro il limite del 30%

PIANO ANTI-RUMORE VARATO IN DUE FASI..... 21

VINCOLI INDIRETTI PER LE DISCARICHE 22

LE NUOVE REGOLE/I giudici hanno chiarito che il regime delle proroghe riguarda solo i limiti di accettabilità dei residui negli impianti finali

INCARICHI, TETTO NEL BILANCIO 23

Il preventivo deve fissare il limite di spesa per le prestazioni

COLLABORAZIONI LEGITTIME SOLO SE GIÀ PROGRAMMATE..... 24

VALUTAZIONE TRASPARENTE SUI CURRICULA DEI CANDIDATI..... 25

I CRITERI/Non è necessario che la procedura si concluda con un punteggio perché non rientra nell'ambito dei concorsi

COSTI DELLA POLITICA, 10 GIORNI PER I CALCOLI.....	26
LAVORI, SÌ ALLE SOCIETÀ MISTE PER ATTIVITÀ «SPECIFICHE».....	27
<i>CONFINI DEFINITI/ La gara per individuare il partner dell'ente deve identificare le funzioni operative del nuovo soggetto</i>	
NIENTE TARIFFA SENZA SERVIZIO	28
<i>La Consulta lega i versamenti allo svolgimento dell'attività</i>	
IL SINDACO «ASSENTEISTA» RISARCISCE I DANNI AL COMUNE.....	29
<i>LA CONDANNA/Il pagamento riguarda i compensi percepiti e le spese di missione ma non gli effetti legati al disservizio</i>	
TRIBUTI, BLOCCATI ANCHE GLI AUMENTI IN VIA INDIRETTA.....	30
RIDUZIONI PRIVE DI RISTORO STATALE	31
MENSA CHIUSA AGLI INSEGNANTI PRIMA DI FISSARE I RIMBORSI.....	32
VENEZIA, CITTADINI SENTINELLE PER GLI INTERVENTI COMUNALI	33
LA REPUBBLICA	
ANCHE IL PIEMONTE CONTRO I SOLDI A ROMA E CATANIA	34
<i>Bersani: una Bicamerale sul federalismo Chiamparino: Tremonti deve ancora dirci dove troverà i finanziamenti</i>	
LA REPUBBLICA AFFARI E FINANZA	
“DIFFERENZIATA” 32 COMUNI CAMPANI TRA I PIÙ VIRTUOSI.....	35
CORRIERE ECONOMIA MEZZOGIORNO	
L'«IN-HOUSE» SI ALLONTANA	36
<i>Con la nuova disciplina questi affidamenti dovrebbero essere ridotti a un fenomeno residuale</i>	
FEDERALISMO E DIFFIDENZA	37
<i>Assistiamo a ripetuti assalti ai fondi Fas, come se fossero la diligenza da svaligiare per coprire i buchi dell'Ici e persino i ticket sanitari</i>	
LA STAMPA	
L'INVENTORE DELLE SENTINELLE ANTI-MONNEZZA	39
<i>Calvizzano, la Svizzera alle porte di Napoli</i>	

DALLE AUTONOMIE.IT

CICLO DI SEMINARI

Novità sul pubblico impiego previste dalla legge n. 133/2008

Il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, c.d. manovra d'estate, convertito nella Legge n. 133 (pubblicata in G.U. n. 195 del 21 agosto 2008), prevede diverse nuove disposizioni in merito alla gestione del personale degli Enti locali. Le modifiche riguardano principalmente le regole per le assenze, la spesa per il personale, le assunzioni a tempo determinato e le collaborazioni. Con questo nuovo provvedimento le amministrazioni locali saranno costrette a misurarsi rapidamente, dovendo affrontare numerose difficoltà di interpretazione. Il Consorzio Asmez ha pertanto organizzato un Ciclo di 2 Seminari di approfondimento sul tema "Le novità sul pubblico impiego previste dalla legge n°133/2008: disciplina delle assenze, permessi, orario di lavoro, reclutamento, spesa per il personale" per dotare il personale addetto dei necessari aggiornamenti e strumenti legislativi e pratici, al fine di consentire una corretta applicazione della complessa normativa. Le lezioni si svolgeranno presso la sede del Consorzio Asmez di Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, nei giorni 13 e 22 OTTOBRE 2008 dalle ore 9.30 alle 17.30.

LE ALTRE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA:

CICLO DI SEMINARI: IL NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 16, 20 e 24 OTTOBRE 2008. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.7504514 - 04 - 61 - 55 - 05

<http://www.asmez.it/formazione/Master&Seminari/Documenti/sicurezza08.doc>

NEWS ENTI LOCALI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Gazzetta ufficiale degli enti locali

La Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2008 non presenta documenti di particolare e diretto interesse per gli enti locali. Segnaliamo tuttavia i seguenti provvedimenti:

- a) **l'ordinanza del Presidente del Consiglio 3 ottobre 2008** - Disposizioni urgenti di protezione civile;
- b) **il comunicato del Ministero del lavoro di rettifica del decreto 1° aprile 2008**, recante "Graduatorie per incentivi di cui all'art. 1, comma 1156, lett. f) e f-bis) della legge 296/2006, finalizzati all'assunzione di LSU di cui al D.Lgs. 81/2000 - Circolare 17/10/2007;
- c) **il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 settembre 2008** - Approvazione delle modifiche al testo integrato della disciplina del mercato elettrico.

NEWS ENTI LOCALI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sul sito ministero altri 100 casi di eccellenza

Nella sezione "Non solo fannulloni" del sito del Ministero (www.innovazionepa.it), sono consultabili altre 100 storie di eccellenze nella Pubblica Amministrazione. Salgono così a 400 (saranno mille entro la fine dell'anno) gli esempi concreti dell'impegno diffuso in tutte le regioni e in molti comparti della PA per offrire al cittadino-cliente un servizio sempre migliore. Insieme a questi progetti, valicati dal Ministero a seguito di verifiche on site, sono presenti le moltissime autosegnalazioni di storie e progetti innovativi e riusciti che in queste settimane ci sono

state trasmesse direttamente dalle singole amministrazioni. Sempre nella sezione "Non solo fannulloni" sono consultabili anche le circa 700 candidature presentate al Concorso "Premiamo i risultati" voluto dal Ministro Renato Brunetta. Si tratta di amministrazioni hanno risposto con entusiasmo a questa iniziativa, impegnandosi per il prossimo anno a interventi per migliorare i servizi ai cittadini, ridurre i costi, migliorare la gestione delle risorse umane e le relazioni con gli stakeholders. Le amministrazioni ammesse alla seconda fase del concorso dovranno adesso presentare entro il 19

novembre un vero e proprio piano operativo. Le candidature provengono da quasi tutte le regioni (manca solo la Valle d'Aosta). Significativa la partecipazione dal Lazio (oltre il 16%), dal Veneto (13 %), dalla Lombardia (12%) e dall'Emilia-Romagna (10%). Vanno sottolineate con soddisfazione anche le candidature provenienti da numerosi amministrazioni/uffici della Campania, della Puglia e della Sicilia. Per quanto riguarda invece le tipologie dei partecipanti al concorso, risulta preponderante quella dei Comuni (29%) e molto significativa la presenza dell'Amministrazione dello

Stato, sia centrale che periferica (oltre il 20%). A seguire le Regioni e Province (oltre il 15%), la scuola (10%) e la sanità (8%). Il miglioramento dei servizi è al primo posto (con oltre 500 candidature) nella tipologia di interventi che le diverse amministrazioni partecipanti si impegnano a realizzare nel corso del 2009. Un numero significativo di candidature riguarda anche la gestione del personale (390 progetti), la riduzione dei costi (oltre 300 progetti) e la relazione con gli stakeholders (250 progetti).

NEWS ENTI LOCALI

PIEMONTE

Le conferenze della giunta in diretta via web

Da lunedì 20 ottobre dopo le riunioni della Giunta regionale del Piemonte le conferenze stampa che la presidente Mercedes Bresso e gli assessori svolgono alle ore 13 saranno trasmesse in diretta su **regione.piemonte.it**. La registrazione di ogni conferenza sarà quindi messa a disposizione degli utenti sullo stesso sito. Le televisioni e le radio potranno accedere ad una sezione dedicata, scaricare le immagini in alta definizione e l'audio della conferenza per la redazione di eventuali servizi.

NEWS ENTI LOCALI

FISCO

A settembre debito con i contribuenti salito a 28,2 miliardi

A settembre 2008 il fisco italiano ha accumulato un debito di 28,2 miliardi di euro verso 5,4 milioni di contribuenti. Il debito è cresciuto di 12,9 miliardi, rispetto a settembre 2003, quando viaggiava sui 15,3 miliardi di euro: in pratica in cinque anni è aumentato di circa 25.000 miliardi delle vecchie lire. Sono i dati diffusi oggi da Contribuenti.it, associazione dei contribuenti italiani, secondo i quali anche i tempi di attesa non sono incoraggianti. In media per ottenere un piccolo rimborso fiscale IRPEF bisogna attendere 13,8 anni contro i 7,7 anni del 2003. Ma per i più consistenti, si deve attendere oltre 26,9 anni.

NEWS ENTI LOCALI

CALABRIA/LEGAMBIENTE

Con riforma Gelmini 97 comuni chiudono scuole

LegAutonomie Calabria esprime "fortissima preoccupazione per il modo con cui il Governo sta intervenendo nell'organizzazione della scuola, soprattutto in ordine alla revisione dei criteri di formazione delle classi. Se dovesse passare il tetto dei 50 alunni per la chiusura delle scuole elementari - sostiene Legautonomie - ben 97 Comuni calabresi, quasi un quarto di tutti i Comuni calabresi, saranno costretti a rinunciare nel loro territorio ad un presidio importantissimo per la formazione e i diritti di cittadinanza". La più penalizzata risulta la provincia di Reggio Calabria - spiega LegAutonomie - con 27 Comuni (il 28% del totale dei comuni nella provincia); quindi Catanzaro, 22 Comuni (26,5%); Cosenza, 36 Comuni (23,2%); Vibo Valentia, 9 Comuni (19%) e Crotona, 3 Comuni (11%). Altri 21 Comuni dovrebbero incentivare le politiche demografiche per impedire, già nei prossimi anni, di incorrere nella stessa sorte. Si tratta di un provvedimento che aggrava lo spopolamento e l'abbandono di queste realtà territoriali - dice Legautonomie - e che incide pesantemente sulla qualità di vita delle comunità. I sindaci dei piccoli comuni calabresi sono giustamente preoccupati per questa possibilità che provocherebbe gravissimi disagi per gli studenti che già a 6 anni si troveranno nella condizione del pendolare. A questo si aggiungerebbero i costi - conclude LegAutonomie - che ricadranno sulle famiglie e sulle casse degli enti che dovranno attivare i servizi di scuola bus. Certamente la scuola italiana soffre di criticità che impongono una seria strategia di riforme. Ma ciò non può avvenire penalizzando piccoli Comuni e fasce di popolazione residente che già vivono gravi difficoltà sociali ed economiche legate alle loro particolari caratteristiche insediative. Legautonomie Calabria sottolinea "tutta la propria contrarietà per il provvedimento che non va nella direzione del sostegno e della rivitalizzazione dei piccoli comuni ed invita i Consigli comunali a riunirsi e a deliberare in difesa di un servizio fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei territori e delle comunità".

NEWS ENTI LOCALI

FAMIGLIA

Il fondo dedicato perde 32% delle risorse

Tutto considerato - le previsioni nella Finanziaria 2009, gli stanziamenti per il Fondo per le politiche della famiglia comprensivi dei tagli del Dl 112/2008 - le risorse utilizzabili in interventi a favore della famiglia caleranno del 32%. A confermare i conti sulla contrazione delle disponibilità è il sottosegretario alla Presidenza, Carlo Giovanardi, durante la riunione della Commissione affari sociali della Camera dei deputati. Duran-

te il dibattito sul Ddl 1713 relativo alla legge finanziaria e sul Ddl 1714 per il bilancio dello Stato annuale e triennale, Giovanardi ha evidenziato che gli stanziamenti previsti per il 2009 sono pari a 186.571 euro, a fronte di 273.131 euro del 2008. L'impegno a preservare la terza annualità del cosiddetto Piano nidi è il lato a di una medaglia che, allo stato attuale, non può garantire il rifinanziamento degli interventi per la rior-

ganizzazione dei consultori familiari, per la sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi per le famiglie con quattro o più figli e per la riqualificazione degli assistenti familiari. «Date le difficoltà economiche generali, anche le prospettive future appaiono incerte», ha sottolineato il sottosegretario. «L'azione di Governo, in ogni caso, è volta alla razionalizzazione dell'allocazione delle risorse, anche tenendo conto delle politiche discutibili condotte da talune regioni, e il

taglio lineare delle spese consente comunque di mantenere sostanzialmente inalterato il livello degli interventi di competenza statale in materia di sostegno alla famiglia. Vi è in ogni caso un impegno del Governo nei confronti delle famiglie bisognose, con figli portatori di handicap, come lo stanziamento per le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro».

FAMIGLIA - Le spese di mantenimento/**In Liguria**

Scendono in campo gli enti locali

Il federalismo sarà il futuro. Ma da qualche parte è già iniziato. Sta facendo breccia tra gli enti locali un'interpretazione più attiva del proprio ruolo anche nel campo del diritto di famiglia. Così lo scorso 29 settembre il Consiglio regionale della Liguria ha approvato all'unanimità una legge per il sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà. Un sostegno su più fronti. La Regione promuoverà protocolli di intesa tra enti locali e istituzioni finalizzati a realizzare reti di assistenza. E punta a incentivare il ricorso alla mediazione familiare nel tentativo di supportare la coppia in fase di separazione o divorzio in vista del raggiungimento di un accordo per l'affidamento condiviso dei figli. Ma ci saranno anche aiuti più concreti con la messa a punto di programmi per alloggi anche temporanei in grado di ospitare i genitori separati che versano in uno stato di ristrettezza economica, qualora la casa familiare sia stata assegnata all'ex consorte. Prevista anche una consulenza legale per consentire al coniuge separato un pieno esercizio della sua funzione genitoriale.

G.Par.

AIUTI COMUNITARI - A fine anno scatta la restituzione automatica delle risorse che le Regioni non sono riuscite a utilizzare per il periodo 2000-2006

Fondi Ue, al Sud 10 miliardi a rischio

Sicilia in testa nei ritardi - Le cause: amministrazioni impreparate alle procedure e progetti carenti

La tagliola della restituzione automatica a Bruxelles sta per scattare di nuovo sulle risorse stanziare dall'Unione europea per lo sviluppo locale nelle Regioni del Mezzogiorno italiano. La clessidra finirà la sabbia il 31 dicembre, quando dovranno tornare all'Unione le risorse non spese relative al programma 2000/2006: secondo l'ultima rilevazione, in bilico ci sono 9,9 miliardi di euro, cioè il 28% dei finanziamenti impegnati. Una somma enorme, che rischia di essere sacrificata sull'altare dei ritardi e delle difficoltà gestionali. Il problema è endemico, e si incontra in tutte le Regioni interessate dal programma nazionale per lo Sviluppo locale. L'assegno più consistente è quello che si è accumulato in Sicilia, dove fino al 30 giugno erano stati pagati meno di 6,9 dei 9,8 miliardi di fondi stanziati, lasciando sul campo ancora oltre 2,9 miliardi. In questa graduatoria delle occasioni perse seguono la Campania (2,2 miliardi in bilico) e la Puglia (2,1 miliardi), che però è la Regione più lenta (il tasso di realizzazione degli interventi si ferma al 66,9%, contro la media del 72,4%). I ritardi più forti nell'attuazione dei programmi riguardano le risorse attivate dai Por (Programmi operativi regionali) meridionali a favore dell'«Asse» d'intervento sulle città. Le Regioni, infatti, in base ai dati elaborati dalla Ragioneria generale, al 30 giugno 2008 avevano effettivamente speso solo il 62% delle risorse impegnate (1,5 miliardi di pagamenti a fronte di 2,4 miliardi di impegni) e destinate agli interventi di rigenerazione del tessuto urbano, quali l'edilizia e la sistemazione di quartieri e centri storici, l'integrazione sociale, i servizi per la cultura e alla persona. Fino ad oggi, la perdita delle risorse è stata determinata da una serie di fattori: il mancato adeguamento delle macchine amministrative alle complesse procedure Ue, i contenziosi legali che hanno contrapposto in alcuni casi (Programma Leader) i sog-

getti locali titolari dei progetti alle Regioni, le carenze di fattibilità nelle proposte di sviluppo, e, soprattutto, le difficoltà di collaborazione tra partner locali (Comuni, Comunità montane, Camere di commercio, università, parti sociali, associazioni). Nel Mezzogiorno, poi, i Por hanno perduto in parte efficacia, poiché sono stati svuotati di numerosi progetti innovativi, sostituiti, per motivi contabili (e con il placet della Commissione), con azioni di più facile realizzazione o con vecchi progetti, in diversi casi già realizzati, stralciati dai programmi ordinari regionali e degli enti locali. Le Regioni, in sostanza, hanno avuto la possibilità di acquisire anticipatamente risorse dall'Unione anche a fronte della rendicontazione di spese relative a progetti finanziati confondi diversi dal Por, a condizione che tali progetti si presentassero «coerenti» con le finalità del programma. Le risorse ottenute in questo modo dalla Regione rimangono comunque vincolate alla realizzazione del

programma: ma, in base alle disposizioni contenute nel precedente «Quadro comunitario di sostegno» modificato nel 2004, le autorità di gestione non sono obbligate a destinare le risorse liberate al finanziamento degli interventi previsti in origine dal Por. Il rischio che a conclusione del periodo comunitario i Programmi operativi risultino poco coerenti con le strategie di partenza, pieni di progetti di «facile realizzazione» e «sottodotati» nelle infrastrutture innovative, è, dunque, molto alto. Molte risorse si perdono, insomma, e anche quelle impiegate sono a forte pericolo di inefficacia. La prova del nove si ricava dai tassi di sviluppo fotografati dallo Svimez. Mentre si gonfiava il fiume da 26 miliardi di progetti di sviluppo cofinanziati dalla Ue nel periodo di Agenda 2000, al Sud la crescita economica viaggiava a circa un terzo del ritmo seguito nel Centro Nord del Paese.

Francesco Montemurro

AIUTI COMUNITARI - Obiettivi 2007-2013. Gli stanziamenti

Nuova mai-dote per le città

Mentre il vecchio periodo rischia di chiudersi con un maxi-assegno di restituzione nei confronti di Bruxelles, il nuovo capitolo dei Fondi strutturali 2007/2013 mette sul piatto quasi sei miliardi di euro per riqualificare e rendere più competitive le città. La dotazione assegnata a enti locali, imprese e soggetti del terzo settore dai nuovi Por è anche in questo caso consistente: a Napoli, per fare un esempio, per far sviluppare la città arriveranno più di 200 milioni, cioè quasi il triplo delle risorse destinate alla città nel precedente periodo comunitario 2000 - 2006. L'incremento si spiega anche con i nuovi regolamenti Ue, che hanno imposto ai Programmi operativi di limitare drasticamente la quota di fondi dedicati agli investimenti produttivi degli imprenditori. In base alle indicazioni contenute nei documenti nazionali preparatori della nuova programmazione comunitaria, le Regioni hanno inserito nei Por finanziamenti pari a circa 5,8 miliardi (i due terzi al Sud), destinati a una serie di interventi di «ristrutturazione» delle città: in particolare i progetti si concentrano su viabilità e servizi di trasporto locale, smaltimento dei rifiuti urbani, potenziamento della rete per l'energia e miglioramento dei servizi sanitari e sociali. Un capitolo a sé è rappresentato dalla valorizzazione delle risorse naturali, culturali e dal turismo. Sardegna, Toscana e Calabria sono le Regioni che hanno destinato alle città la quota più importante sul totale delle risorse stanziato. Inoltre, queste Regioni hanno incluso nel programma operativo uno specifico «Asse» per coordinare gli interventi di edilizia (realizzazione e ristrutturazione di edifici), di inclusione sociale e per la cultura. Nel Por

Sardegna una quota cospicua dei 122 milioni destinati ai sistemi urbani verrà utilizzata per far fronte alle emergenze delle città più grandi (Cagliari, Sassari, Olbia) in fatto di mobilità, disagio sociale e crescita dell'occupazione nei servizi alla persona. Le misure adottate puntano al recupero degli edifici dismessi o degradati, a potenziare gli interventi di assistenza domiciliare infermieristica e a promuovere azioni di sostegno alla gestione congiunta di servizi sociali, compresi quelli nel campo dell'istruzione e ambientali, fra i Comuni appartenenti a uno stesso sistema territoriale urbano. Tra i risultati attesi per il 2013 il Por Sardegna mira ad aumentare la ricchezza media di ogni cittadino (in termini di valore aggiunto) dai 15.700 euro attuali fino a 22.600 euro. In Toscana, invece, i 275 milioni destinati dal Por agli interventi per lo sviluppo

territoriale, saranno in gran parte finalizzati alle azioni di recupero e riqualificazione degli edifici degradati e degli insediamenti produttivi, per creare nuovi spazi di aggregazione, servizi alle imprese e alla persona, alla valorizzazione dei beni culturali e alla riduzione dell'inquinamento. Tra i risultati attesi entro il 2013, il Por toscano punta a riqualificare circa 250mila metri quadrati di superficie urbana, a creare 22mila nuovi posti nelle strutture per l'infanzia delle città, e a recuperare 130 beni culturali. Infine il Por Calabria, che ha una dotazione finanziaria dedicata alle città e alle politiche sociali di circa 780 milioni, è orientato a finanziare la creazione di nuove opportunità occupazionali nel settore dei servizi.

Francesco Montemuro

AIUTI COMUNITARI - Campania/Aree urbane da riqualificare

Ora Napoli aspetta più di 200 milioni

IN AGENDA/Scuole, strade locali e illuminazione pubblica sono all'attenzione del primo pacchetto di lavori programmati

In Campania 1,5 miliardi di euro prenderanno la strada della rigenerazione delle aree urbane. Tra le priorità ci sono le risposte alle emergenze del capoluogo: il piano rifiuti, l'adeguamento delle infrastrutture primarie e fognarie e la manutenzione delle scuole e degli altri edifici pubblici. A fronte del forte impegno finanziario dedicato alle urgenze urbane, la quota di risorse destinate alla valorizzazione dei beni culturali e del turismo non subirà variazioni importanti rispetto al vecchio periodo di programmazione. La dote più cospicua è stata assegnata a Napoli, dove arriveranno almeno 200 milioni di euro. Il primo via libera in programma riguarda la realizzazione di un pacchetto di progetti, per un investimento di circa 33 milioni, approvato a luglio dalla Regione Campania. Gli interventi più urgenti si concentrano sulla manutenzione straordinaria di scuole e delle strade comunali, il potenziamento del sistema di illuminazione deciso nell'ambito del «Patto per la sicurezza» e l'adeguamento della rete fognaria. Il Comune di Salerno, invece, dove lo stanziamento coperto dai fondi del Por ammonta a 53 milioni, ha intrapreso una via diversa per la realizzazione degli interventi. Infatti, l'intesa siglata tra Regione amministrazione comunale prevede un cofinanziamento delle opere da parte del comune, nella misura del 10%, e un meccanismo di premialità: in sostanza, se l'amministrazione salernitana dimostrerà di aver raggiunto il 35% di raccolta differenziata nel settore della raccolta dei rifiuti, e allestirà piani produttivi nel campo dei servizi sociali e dell'informatizzazione degli uffici, riceverà ulteriori fondi. Inoltre, il Comune di Salerno riceverà ulteriori fondi-premo anche nel caso di proficua lotta all'abusivismo edilizio. Tra le grandi opere finanziate la riqualificazione della trincea ferroviaria, la valorizzazione del litorale cittadino e la costruzione di piazza della libertà.

Francesco Montemurro

AIUTI COMUNITARI - Toscana/Sviluppo sostenibile

Da Arezzo a Massa «maquillage» del centro

IMPEGNO DIRETTO/Sollecitata la partecipazione di imprese e cittadini con la presentazione di proposte di riuso per gli edifici dismessi

In Toscana, i PiuSS (Piani integrati urbani di sviluppo sociale) sono lo strumento principale di intervento per promuovere lo sviluppo nelle aree urbane. Essi potranno contare, per il 2007/2013, su una dotazione finanziaria di circa 134 milioni. Finalità di ogni PiuSS è quella di progettare, attraverso il coinvolgimento attivo di cittadini e imprese, un insieme coordinato di interventi, pubblici e privati, per la realizzazione di obiettivi di sviluppo socioeconomico (ricchezza delle famiglie, inclusione sociale, aumento dell'occupazione, sviluppo dei servizi) e per il miglioramento della qualità delle città. Sono 36 i Comuni toscani ammessi da una commissione regionale alla realizzazione dei PiuSS. Tra questi Arezzo ha scelto quale area prioritaria di intervento, quattro ambiti urbani fondamentali per la città: la Fortezza Medicea, piazza Grande e il sistema delle piazze nel centro storico, la zona dell'ex caserma Cadorna e un'area semiperiferica. Nei quartieri interes-

sati il Comune ha lanciato un bando pubblico per la presentazione di proposte progettuali da parte delle associazioni, delle categorie economiche, degli enti pubblici e dei singoli cittadini. Gli interventi proposti dovranno essere complessivamente orientati a uno sviluppo urbano sostenibile in chiave economica, sociale, culturale e non dovranno avere impatti ambientali negativi. Anche a Massa l'amministrazione ha sollecitato la partecipazione di cittadini, imprese e associazioni nella fase di messa a punto del progetto di riqualificazione della città. Tra le prio-

rità fissate dal Comune, il problema del traffico e della viabilità urbana, caratterizzato dalla mancanza di aree destinate a parcheggio che permettano una fruibilità sostenibile della città, e in particolare del suo centro storico. Imprese e cittadini potranno presentare proposte finalizzate anche a un nuovo utilizzo delle aree dismesse dalla produzione industriale a rischio di degrado, che necessitano di una nuova destinazione economica.

Francesco Montemurro

CTR FIRENZE - Esclusi altri documenti in appello

Ricorsi Ici a carte scoperte

I documenti nella disponibilità della parte non prodotti nel giudizio presso la Commissione tributaria provinciale non possono essere presi in esame se prodotti nel successivo giudizio di appello. Così ha stabilito la sedicesima sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana con la sentenza n. 51/2008, confermando la sentenza dei giudici di prime cure. **Il fatto** - Un contribuente, raggiunto da un atto con il quale il comune chiedeva maggiore imposta Ici per l'anno 2001, ne so-

steneva la tardività e l'annullabilità per vari vizi, tra cui la mancata notifica di nuove rendite. Nel giudizio si costituiva il comune che, a sostegno del proprio operato, precisava che l'atto scaturiva dall'attribuzione di rendita a uno degli immobili posseduti dal contribuente e produceva la copia della nota 19 marzo 2004 con la quale l'agenzia del Territorio comunicava la lista delle notifiche eseguite. Il contribuente, con memoria difensiva sosteneva di non aver mai ricevuto la notifica della rendita come previsto

dall'articolo 74 della legge 342/2000 e che dalla documentazione prodotta non era assolutamente possibile evincere quanto affermato dal comune. I giudici di prime cure annullavano l'atto impugnato in quanto l'ente non aveva provato l'avvenuta notifica al contribuente della rendita attribuita. Il comune impugnava la sentenza e, tra l'altro, produceva documentazione volta a provare l'avvenuta notificazione della rendita. Il contribuente nel costituirsi eccepeva anche la tardività della produzione dei pre-

detti documenti che, già in possesso della parte, dovevano essere riversati nel giudizio di primo grado chiedendo che costituissero oggetto di valutazione. **La pronuncia** - I giudici fiorentini, accogliendo la tesi del contribuente, hanno respinto l'appello confermando la sentenza della commissione tributaria provinciale e compensando le spese.

Enzo Sollini

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.6

CASSAZIONE - Per i giudici la «dimenticanza» è indice di inaffidabilità e può portare al licenziamento

L'ansia non salva il posto

L'omissione del certificato non si giustifica con la depressione

Dieci giorni di assenza ingiustificata legittimano sempre il licenziamento. Ai fini della sanzione, infatti, è irrilevante che il lavoratore non abbia motivato l'allontanamento solo perché il suo stato di crisi ansioso-depressiva non gli consentiva di attivarsi. Un simile comportamento fa venir meno qualsiasi aspettativa di futuro adempimento della prestazione e rende legittimo il provvedimento adottato. Sono queste le conclusioni che si ricavano dalla sentenza 23700/2008 con la quale la sezione lavoro della Cassazione ha respinto definitivamente il ricorso di una dipendente dell'università licenziata per aver fatto oltre dieci giorni di assenza ingiustificata. Il tribunale, su ricorso dell'interessata, le ha dato ragione ritenendo nulla la sanzione per mancata affissione del codice disciplinare e per il fatto che l'assenza ingiustificata, in base al contratto collettivo, era punita sia con la sospensione sia con la sanzione espulsiva. In questa situazione di incertezza era ne-

cessario, pertanto, che la dipendente fosse preventivamente edotta delle sanzioni nelle quali poteva incorrere. Non solo. Il direttore del dipartimento dove lavorava aveva comunicato la notizia all'ufficio competente a emettere la "punizione" oltre il termine di venti giorni previsto dagli accordi collettivi. Una serie di imprecisioni a livello burocratico le avevano quindi consentito di mantenere il posto. Le cose però sono radicalmente cambiate in appello. Per i giudici di secondo grado, infatti, l'affissione del codice disciplinare è un adempimento necessario in relazione a ipotesi specifiche previste dalle norme collettive o dal datore di lavoro. Il rispetto di questa formalità non serve, però, nei casi di licenziamento disciplinare per giusta causa o giustificato motivo, oppure in caso di violazione dei doveri fondamentali del lavoratore riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione. Una prolungata assenza ingiustificata, hanno concluso i giudici, rientra

proprio in questa ipotesi e può essere conosciuta da ogni lavoratore anche senza una sua specifica pubblicità. Anche la pretesa nullità del recesso perché tardivo non è corretta. Il mancato rispetto del termine di venti giorni per comunicare la notizia non è, infatti, previsto a pena di nullità, senza contare poi che si trattava di una comunicazione interna tra uffici della stessa struttura che non doveva essere portata a conoscenza del lavoratore. Nel merito poi le giustificazioni addotte, relative allo stato di salute della lavoratrice, non avevano alcun peso dal momento che il comportamento tenuto era di tale gravità da potersi considerare «un giustificato motivo». Inevitabile a questo punto il ricorso alla Suprema corte. I giudici di legittimità, nel respingere definitivamente le istanze della lavoratrice, hanno stabilito che, ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare non è necessaria la preventiva affissione del codice, in presenza della violazione di norme di legge e di doveri fondamentali

del lavoratore riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione. Ne consegue che i comportamenti che costituiscono gravi mancanze degli obblighi primari sono sanzionabili con il licenziamento a prescindere dall'inclusione o meno all'interno del codice disciplinare. In questo caso, infatti, per il datore di lavoro viene meno la legittima aspettativa «circa il corretto comportamento dell'altra parte in relazione al puntuale adempimento di tutti gli obblighi che derivano dal contratto». Nel caso in esame, inoltre, i vertici dell'università, di fronte alle ripetute e prolungate assenze ingiustificate, hanno dimostrato «ampia considerazione umana» tenendo conto delle condizioni personali della lavoratrice il cui stato di ansia e depressione non può costituire causa di giustificazione dal momento che un simile comportamento fa cadere ogni aspettativa di futuro adempimento della prestazione lavorativa.

Remo Bresciani

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.7

PROFESSIONE GENITORE - Dopo la nascita ci si può assentare per un periodo complessivo massimo di 11 mesi

Si ampliano i congedi dal lavoro

LA DISCIPLINA/Regole particolari sono previste in caso di portatori di handicap Si può usufruire anche dei riposi per allattamento

I genitori hanno diritto a occuparsi dei figli pur lavorando. Un diritto conosciuto universalmente è quello all'assenza obbligatoria dal lavoro prima e dopo il parto (o l'adozione) a stipendio pieno - l'Inps garantisce l'80% e i contratti collettivi di solito coprono il resto - per cinque mesi (2+3 o 1+4). Una volta che il figlio è arrivato, tuttavia, scattano altre tutele dai contorni un po' meno noti come quelli a godere di congedi parentali, di permessi in caso di malattia del bambino, di assenze per affrontare le particolari esigenze di figli diversamente abili. **Congedi parentali.** La legge 53 del 2000 ha sostituito l'assenza facoltativa per maternità con i «congedi parentali», cioè con il diritto di ciascun genitore di stare assente dal lavoro per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi per ogni bambino nei suoi primi otto anni di vita. Nei dieci mesi complessivamente spettanti, il singolo genitore non si può congedare per più di sei mesi, elevati a sette a favore del padre che si assenti dal lavoro per un periodo (con-

tinuativo o frazionato) non inferiore a tre mesi: in questo caso, però, la mamma può stare a casa solo quattro mesi e i mesi complessivamente fruibili salgono a n. Il congedo può essere goduto da ogni genitore anche se l'altro non ne ha diritto. La madre può chiedere il congedo parentale al termine del periodo di astensione obbligatoria, il padre a decorrere dalla nascita del figlio. Più precisamente il congedo ai lavoratori dipendenti spetta come specificato nel grafico qui a destra. In caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascun genitore ha diritto a fruire dei mesi di congedo previsti moltiplicati per il numero dei bambini. Il periodo di congedo deve essere riconosciuto dal datore di lavoro su domanda del lavoratore, che è tenuto, di norma, a un preavviso di almeno 15 giorni. Durante l'assenza spetta l'indennità economica posta a carico dell'Inps, nella misura del 30% della retribuzione, a condizione che il congedo sia fruito nei primi tre anni di vita del bambino e comunque non superi i sei mesi

complessivi. Diversamente, l'erogazione dell'indennità è condizionata dal livello reddituale del singolo. **Lavoro autonomo.** I congedi parentali spettano non solo ai lavoratori dipendenti ma anche alle donne artigiane, commercianti, o lavoratrici in agricoltura che possono però goderne con modalità un po' diverse: hanno infatti la possibilità di astenersi dal lavoro per un massimo di sei mesi nel primo anno di età del bambino. Riposi giornalieri. La mamma o, in alternativa, il papà hanno diritto a riposi giornalieri, detti «per allattamento» durante il primo anno di vita del bambino, in misura pari a due ore giornaliere, ridotte a una sola ora se l'orario giornaliero è inferiore a sei ore. Se ci sono gemelli la madre o il padre hanno diritto al raddoppio delle ore di riposo giornaliero. **Portatori di handicap.** Se il bambino è portatore di handicap i tempi di legge, naturalmente, si allungano e il congedo straordinario dei genitori sale a due anni (il caso deve essere dichiarato grave dall'apposita Commissione Asl). Inoltre, per

l'assistenza ai figli diversamente abili la legge 104/92 riconosce alla lavoratrice o al lavoratore a tre giorni mensili di permesso. **Lavoratori a progetto.** Dal 1° gennaio 2007 anche ai collaboratori coordinati e continuativi può essere riconosciuta l'indennità a carico dell'Inps per congedo parentale, per un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, in misura è pari al 30% del reddito preso a riferimento per l'indennità di maternità. **Malattie.** Entrambi i genitori alternativamente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per le malattie del figlio di età non superiore a tre anni. Il diritto è limitato a cinque giorni l'anno per le malattie del figlio di età compresa fra 3 e 8 anni. **Adozione e affidamento.** I diritti a permessi e congedi stabiliti a favore dei genitori naturali si applicano anche in caso di adozione o affidamento, con riferimento all'ingresso in famiglia del minore.

Franca Deponti

APPALTI - Il terzo correttivo al Codice agevola la partecipazione ai bandi

Più facile alle consorziate gareggiare in autonomia

Ora la struttura comune deve indicare i soggetti per cui concorre

Il terzo decreto correttivo del Codice contratti, in vigore dal 17 ottobre, interviene su varie disposizioni in materia di partecipazione alle gare. Particolarmente interessante è la modifica dell'articolo 36, comma 5 del Codice che, di fatto, consente alle imprese che aderiscono a consorzi stabili una più ampia facoltà di partecipare alle gare in forma autonoma. I consorzi stabili sono quelli formati da non meno di tre consorziati che hanno istituito una comune struttura di impresa - di durata non inferiore a cinque anni - per operare insieme nel settore dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi. Dal 17 ottobre sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono e solo per questi ultimi scatta il divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla stessa gara. L'obbligo di indicare i concorrenti per i quali il consorzio stabile concorre - e il divieto esteso solo a essi di partecipare in forma autonoma alla gara -

era già contenuto nella legge Merloni-ter ed era stato recepito anche nella formulazione originaria del Codice contratti. Successivamente, però, il secondo decreto correttivo (Dlgs 113/2007) aveva modificato la norma e aveva cancellato questa possibilità mantenendola, invece, per i soli consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e imprese artigiane. Se si considera che uno dei presupposti dell'esistenza di un consorzio stabile è l'aver costituito, da parte dei consorziati, una comune struttura di impresa, si capisce come questa apertura del terzo correttivo non impedirà alle pubbliche amministrazioni, se ne ricorrono i presupposti, di escludere il consorzio e i singoli consorziati che partecipano in proprio. Questo quando, anche in base alla strutturazione del consorzio dal punto di vista organizzativo, si possono ricondurre allo stesso centro decisionale le diverse offerte presentate. **Attendibilità protetta** - Il Dlgs 152/2008

introduce anche una disposizione che mira a salvaguardare l'attendibilità effettiva delle offerte presentate e del conseguente risultato di gara. Viene, infatti, stabilito il divieto assoluto di partecipazione dei consorziati (compresi quelli per i quali il consorzio stabile non dichiara di concorrere) e del consorzio quando le stazioni appaltanti scelgono di escludere in via automatica le offerte anomale. Questo è possibile per i lavori sotto il milione di euro e per i servizi e le forniture sotto i 100mila euro, sempre che le offerte ammesse non siano inferiori a 10. Quest'ultima disposizione viene introdotta anche per i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e imprese artigiane, per i quali era già vigente l'obbligo di indicare in sede di gara i nominativi dei consorziati per i quali il consorzio concorreva e il conseguente divieto - limitato a questi ultimi - di partecipare in altra forma. **Candidati limitati** - Il terzo decreto correttivo

introduce, anche, all'articolo 48, il comma i-bis che disciplina il caso del controllo sul possesso dei requisiti nell'ipotesi di ricorso alla cosiddetta "forcilla", ovvero alla facoltà di limitare il numero di candidati da invitare alla gara. Le stazioni appaltanti richiederanno ai soggetti invitati di provare il possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando di gara, già in sede di offerta presentando la documentazione. È esclusa quindi l'applicabilità del controllo a campione. Per consentire una maggiore partecipazione alle gare in un periodo di crisi economica, fino al 31 dicembre 2010, per i requisiti di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici da un lato e per l'affidamento delle attività di progettazione dall'altro, potranno essere considerati i migliori anni degli ultimi dieci, anziché solo gli ultimi cinque.

**Paola Conio
Luca Leone**

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.16

APPALTI – Bocciato il subappaltatore che ha reso dichiarazioni non veritiere per qualificarsi

Escluso l'operatore inaffidabile

POSSIBILITÀ AMPLIATE/Viene introdotta anche la facoltà di affidare i lavori super-specializzati e ad alta tecnologia entro il limite del 30%

Il Dlgs 152/2008 apporta anche alcune interessanti modifiche alle norme sul subappalto. Viene, ad esempio, integrato l'articolo 38 del Codice, disposizione che elenca le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nonché dall'affidamento dei subappalti. Ora si prevede che vengano esclusi dalla partecipazione

alle gare per l'affidamento di contratti pubblici anche i subappaltatori che - in base ai dati in possesso dell'Osservatorio - abbiano reso false dichiarazioni sui requisiti e le condizioni rilevanti per l'affidamento dei subappalti nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando. Una novità di portata estremamente significativa è costituita poi dall'introduzione, ispirata anche dalle osservazioni

della Commissione europea, dalla possibilità di subappaltare le opere appartenenti a categorie superspecializzate, quelle, cioè, per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico od rilevante complessità tecnica. La possibilità di ricorso al subappalto era prima esclusa e veniva imposta necessariamente l'esecuzione diretta da parte degli affidatari, con conseguente neces-

sità, per i soggetti non specializzati, di costituire associazioni temporanee di tipo verticale. Dal 17 ottobre, invece, è possibile utilizzare il subappalto ma nel limite del 30% massimo stabilito dall'articolo 118. Previsto anche il pagamento diretto da stazione appaltante a subappaltatore delle prestazioni eseguite.

**P. Con.
L. Leo.**

TERRITORIO - Zone acustiche omogenee

Piano anti-rumore varato in due fasi

I Comuni sono in prima linea nella lotta contro il rumore, ma il piano di risanamento acustico e la classificazione acustica del territorio vanno approvati separatamente. Il tema è di grande attualità e pone non pochi dubbi operativi agli amministratori. La classificazione acustica del territorio comunale - detta anche azzonamento acustico o zonizzazione acustica - è il primo strumento di pianificazione acustica di cui il Comune si deve dotare. La legge 447/95 demanda alle leggi regionali la definizione di tempi e modalità di approvazione. **Classificazione sonora** - Il piano di azzonamento acustico è una classificazione del territorio comunale in zone acusticamente omogenee, vale a dire zone che hanno uno stesso indice di rumore accettabile (ad esempio, un'area residenziale e una industriale). È un atto generale nei confronti del quale non sono individuabili diretti interessi (si veda ad esempio

la decisione del Tar Campania Salerno, n. 745 del 26 giugno 2003). La normativa regionale normalmente prevede due fasi: l'adozione con una delibera di consiglio comunale, alla quale segue una fase di pubblicazione, raccolta osservazioni (anche da parte di privati) e trasmissione di copia del documento ai Comuni confinanti, all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, alla Provincia e alla Regione (Arpa). Questa seconda fase di norma dura 60 giorni ed è seguita dall'approvazione attraverso una seconda delibera di consiglio comunale nella quale si risponde anche alle osservazioni pervenute (accogliendole o meno). A carico dei Comuni c'è anche un secondo onere: l'approvazione del piano comunale di risanamento acustico, che individua i responsabili delle sorgenti sonore, le metodiche di intervento per la mitigazione del rumore e gli oneri relativi. A questo proposito, le legislazioni regionali si

esprimono solo sulle modalità di approvazione, in quanto la legge 447/95 specifica che il piano di risanamento acustico è approvato dal consiglio comunale. Fa eccezione la Regione Puglia (legge regionale 3/2002, articolo 10, comma 3), per la quale il piano di risanamento va trasmesso anche alla Provincia per l'approvazione. **Sedute distinte** - In argomento va segnalata anche una sentenza del Tar Lombardia (n. 4957 dell'8 giugno 2007), nella quale si precisa che «ai sensi dell'articolo 7 della legge 447/95 il piano di risanamento è un piano diverso e separato dal piano di zonizzazione acustica che deve essere oggetto di discussione e approvazione del consiglio». Nel caso specifico, il Comune di Fombio (Lodi) aveva varato il piano di azzonamento acustico nell'ambito dello stesso consiglio comunale in cui era stato approvato anche il piano di risanamento acustico. Dalla lettura che ne ha fatto

il Tar Lombardia emerge come il piano di risanamento non abbia visto un'esplícita approvazione, con il consiglio comunale riunito in una seduta diversa. Non è del tutto chiaro come conciliare la pronuncia del Tar con la legge regionale lombarda 13/2001, articolo 3, comma 3, lettera c) - in cui si prevede che il piano di risanamento sia approvato «contestualmente alla classificazione acustica» «nel caso di aree già urbanizzate, qualora a causa di preesistenti destinazioni d'uso, non sia possibile evitare il contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, i cui valori limite si discostino di più di 5 decibel». L'approvazione "contestuale" è stata interpretata come due distinte votazioni del consiglio comunale nel corso della medesima seduta. Modalità però censurata dal Tar Lombardia.

Ezio Rendina

RIFIUTI - Secondo la Cassazione i vecchi siti devono adeguarsi al Dlgs 36/2003

Vincoli indiretti per le discariche

LE NUOVE REGOLE/I giudici hanno chiarito che il regime delle proroghe riguarda solo i limiti di accettabilità dei residui negli impianti finali

Regole certe per le discariche. Il quadro normativo contenuto nel Dlgs 36/2003 e nel Dm 3 agosto 2005 è indirettamente applicabile agli impianti preesistenti, a patto che sia richiamato dal provvedimento che approva il piano di adeguamento. E quanto ha stabilito la III Sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 37559, depositata il 3 ottobre scorso. Intervenendo su ricorso del pubblico ministero, i giudici hanno cassato con rinvio un'ordinanza del Tribunale del riesame di Taranto che annullava il sequestro di una discarica e - dato di grande rilievo - hanno messo un punto fermo sulla disciplina applicabile alle discariche, anche in relazione al regime delle proroghe. Il Dlgs 36/2003 definisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti in discarica, dettando regole molto più rigide e onerose di quelle contenute nella Delibera del comitato interministeriale 27 luglio 1984. Il passaggio al nuovo sistema è regolato dall'articolo 17 del Dlgs 36/2003, che indica come "data chiave" il 16 luglio 2005. Era questo il termine fino al quale: - le discariche autorizzate alla data del 27 marzo 2003 potevano continuare a ricevere i rifiuti per i quali erano autorizzate, secondo i criteri di transcodifica riportati nella tabella qui sopra a sinistra (comma 1, discariche "vecchie"); - le discariche autorizzate dopo il 27 marzo 2003 potevano continuare a ricevere i rifiuti in base ai criteri di cui alla delibera 27 luglio 1984 (comma 2, discariche "nuove"). Dopo il 16 luglio 2005, la nuova e più severa disciplina del Dlgs 36/2003 avrebbe dovuto diventare direttamente applicabile. Questo termine, però ha subito quattro proroghe. L'ultima, contenuta Finanziaria 2008, scadrà il prossimo 31 dicembre. Per il succedersi delle proroghe, più di qualcuno ha ritenuto che la nuova disciplina non sia mai stata effettivamente vigente e che le disposizioni del Dm 3 agosto 2005 - attuativo del Dlgs 36/2003 - siano desti-

nate a diventare vincolanti solo dal 1° gennaio 2009. La Cassazione, tuttavia, non è stata di questo avviso e ha ritenuto che «ciò che è stato prorogato è solo la disciplina sulle condizioni e i limiti di accettabilità prevista dalla Delibera del 27 luglio 1984». Pertanto, la Corte ha stabilito che i criteri del 1984 sono applicabili a: discariche "nuove" di categoria 2A fino al 31 dicembre 2006 (commi 2 e 6, articolo 17); - discariche "nuove" di categoria I, IIB, IIC e III, fino al 31 dicembre 2008 (articolo 1, comma 184, lettera c, Finanziaria 2007 e articolo 1, comma 166, lettera b, Finanziaria 2008). Per le discariche "vecchie", invece, la proroga al 31 dicembre 2008 della facoltà di continuare a ricevere i rifiuti secondo le condizioni e i limiti previsti nell'autorizzazione già ottenuta, non esclude l'obbligo di presentare il piano di adeguamento alla nuova disciplina entro il 27 settembre 2003 né quello di rispettarlo nella versione approvata dalle autorità competenti con le relative

prescrizioni (che devono riferirsi al nuovo sistema contenuto nel Dlgs 36/2003 e nel Dm 3 agosto 2005). Quindi è vero che fino allo scadere della proroga il Dlgs 36/2003 e il Dm 3 agosto 2005 non sono direttamente applicabili. Tuttavia, sono indirettamente applicabili alle discariche "vecchie" ove richiamati dal provvedimento di approvazione del piano di adeguamento. La Corte ribadisce in più punti che la proroga riguarda solo le norme sui requisiti di ammissibilità dei rifiuti in discarica, mentre tutto il resto della disciplina del Dlgs 36/2003 è pienamente vigente. E in particolare sono vigenti le regole dettate all'articolo n in tema di obblighi di documentazione e controllo gravanti sul detentore dei rifiuti e sul gestore della discarica. I principi enunciati nella sentenza valgono anche nell'ipotesi che possa essere disposta un'ulteriore proroga.

Paola Ficco

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.17

IN CONSIGLIO - Le novità normative per la redazione del regolamento e dei documenti contabili

Incarichi, tetto nel bilancio

Il preventivo deve fissare il limite di spesa per le prestazioni

Nuovi adempimenti in vista per gli enti in tema di incarichi. Già alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (si veda ad esempio la delibera 72/2008 della sezione Veneto) hanno chiesto agli enti locali la rivisitazione del regolamento degli uffici e dei servizi, imposta dal Dl 112/2008. Dopo la modifica richiesta dal 1° gennaio scorso per consentire il ricorso alle collaborazioni esterne, le Giunte devono ora adeguare il regolamento alle nuove disposizioni. Il comma 3 dell'articolo 46 oggi prevede, diversamente da quanto stabilito fino al 25 giugno, che il regolamento definisca limiti, criteri e modalità per tutti gli incarichi di collaborazione autonoma, applicabile a tutte le tipologie di prestazioni. La prima modifica riguarda il limite massimo della spesa annua che l'ente decide, in piena autonomia, di impegnare sul bilancio. Rispetto alla previgente disciplina è ora il bilancio di previsione, e non il regolamento, a definire l'importo massimo spendibile. La modifica appare più coeren-

te, imponendo un limite di spesa non in sede regolamentare ma all'interno del principale strumento di programmazione degli enti. Oltre al limite di spesa, il regolamento deve subire modifiche anche in tema di procedure comparative e di obblighi pubblicitari. Sull'ultimo punto, la rivisitazione del regolamento deve tener conto sia delle innovazioni operate dal Dl 112 sia di un quadro che, nel tempo si è fatto più chiaro. Prendendo spunto da più parti (Funzione pubblica e Corte dei conti, su tutte), il regolamento dovrebbe, in via definitiva, disciplinare quando e cosa debba essere pubblicato sul sito istituzionale dell'ente. Seguendo un'interpretazione già annunciata dal ministero dell'Innovazione ancor prima della modifica normativa, il Dl n2/2008 chiarisce che sono oggetto di disciplina regolamentare e, di conseguenza, di pubblicazione tutte le tipologie di collaborazione autonoma, quali gli incarichi occasionali, le Co.co. e le prestazioni professionali di lavoro autonomo disciplinate dagli articoli

2222 e 2230 del Codice civile. La nuova filosofia normativa sposta l'accento sulla tipologia del contratto e non sull'oggetto della prestazione. La scelta operata dal legislatore, non pienamente condivisibile se l'intento è quello di limitare le spese per consulenze, ha il pregio di fare chiarezza su un punto molto dibattuto della Finanziaria 2008. Ogni tipo di collaborazione deve essere inserito nel programma da approvare in Consiglio, deve essere disciplinato nel regolamento e va pubblicato sul sito internet dell'ente. Resta da chiarire se le esclusioni, indicate dalla sezione autonoma della Corte dei conti e dalla circolare 2/2008 della Funzione pubblica, antecedenti alle nuove disposizioni, sono ancora valide. Si ritiene che, anche dopo le modifiche introdotte, siano da escludere dagli obblighi di pubblicità gli incarichi occasionali intuitu personae, mentre gli incarichi di progettazione e i patrocini legali sono comunque soggetti alla pubblicazione delle liquidazioni. La possibilità di affidare incarichi di

collaborazione a soggetti senza specializzazione universitaria è, ora, già prevista dalla norma: sul punto il regolamento deve solo disciplinare con quali modalità l'ente accerta la maturata esperienza prima dell'affidamento degli incarichi. In relazione agli obblighi pubblicitari, infine, l'articolo 46 "dimentica" di uniformare l'ambito oggettivo dell'articolo 3, comma 18, della Finanziaria 2008. Resta obbligatoria la pubblicazione preventiva, ai fini dell'efficacia del contratto, solo degli incarichi di ricerca, studio e consulenza. Deve essere ricordato, però, che già un parere della Funzione pubblica (il 32/2008) aveva dato più valenza all'aspetto programmatico e finanziario degli incarichi, rispetto all'oggetto della prestazione (consulenza o semplice collaborazione). La manovra d'estate non interviene invece sulle sanzioni. Una volta modificato il regolamento, la violazione delle sue disposizioni costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

IN CONSIGLIO – Gli altri interventi. Vincolo per tutte le tipologie

Collaborazioni legittime solo se già programmate

La rivisitazione del regolamento non esaurisce le attività necessarie per poter affidare incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni alla Pubblica amministrazione. Gli enti hanno anche l'obbligo di tornare in Consiglio per modificare il programma, già approvato secondo le disposizioni della Finanziaria 2008, e renderlo coerente con il nuovo comma 55 dell'articolo 3 della legge 244/2007, sostituito dall'articolo 46, comma 2 del D1 112/2008. Le novità sono sostanziali e incidono profondamente sulla struttura e sui contenuti del programma. Al contrario dell'originaria formulazione, la nuova disposizione amplia l'ambito oggettivo del nuovo strumento di programmazione: il nuovo testo comprende non solo gli incarichi di consulenza, di studio o di ricerca, ma ogni tipologia di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione. È evidente che i consigli devono intervenire tempestivamente per rideterminare i programmi già approvati, ampliando il loro ambito come voluto dal legislatore. La volontà del legislatore, peraltro, era già stata anticipata dal parere 31/2008 della Funzione pubblica con il quale i tecnici di palazzo Vidoni ritenevano obbligatorio inserire nel programma tutte le tipologie di collaborazione, compresi i contratti d'opera (articolo 2222 del Codice civile). Il nuovo comma 55 elimina anche l'incertezza sulla tempistica dell'approvazione del programma, rendendo molto più esplicita la propedeuticità dello stesso rispetto all'affidamento dell'incarico. Prima della modifica, infatti, gli affidamenti dovevano avvenire

«nell'ambito» del programma; ora l'obbligo è molto più perentorio, prevedendo la legittimità dell'incarico solo se relative ad attività «previste» nel programma stesso. Se si amplia la tipologia degli incarichi che devono essere previamente autorizzati dal consiglio comunale o provinciale, d'altro canto è sempre ammesso l'affidamento di incarichi con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge. L'esclusione deve essere letta in modo molto restrittivo. Non ci si deve genericamente riferire a qualsiasi incarico che risponda alle competenze attribuite dalla legge all'amministrazione conferente, il che è presupposto di legittimità ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 del Dlgs 165/2001. Per attività istituzionali stabilite dalla legge, ad esempio, si deve intendere l'incarico all'organo di

revisione o al nucleo di valutazione. In caso di dubbi, è sempre consigliabile inserire la collaborazione che si intende affidare nel programma, per evitare l'illegittimità dell'incarico stesso. Come il limite di spesa è ora da inserire in bilancio, anche il programma, come ammesso dalla stessa Funzione pubblica, può essere inserito nella relazione previsionale e programmatica. L'indicazione dell'importo del singolo incarico, ovviamente, sarà lasciata a strumenti di programmazione più operativa come il piano esecutivo di gestione o il piano degli obiettivi, che articolerà incarichi e relativa spesa tra i vari centri di responsabilità previsti nella struttura organizzativa di ogni ente.

N.Tom.

Indispensabile un avviso con le modalità di comparazione

Valutazione trasparente sui curricula dei candidati

I CRITERI/Non è necessario che la procedura si concluda con un punteggio perché non rientra nell'ambito dei concorsi

La stretta sugli incarichi promossa dal legislatore trova una corrispondenza puntuale nella giurisprudenza. Da ultimo è interessante esaminare la sentenza 2106/2008 del Tar Piemonte, che ha effettuato un lungo excursus sulla necessità di attuare procedure comparative nell'affidamento di incarichi di collaborazione, di consulenza e di ricerca. Nel giudicare un ricorso presentato per un incarico di docenza a un soggetto estraneo all'amministrazione, il Tar ha chiarito che la fattispecie rientra nella disciplina dell'articolo 7, comma 6-bis, del Dlgs 165/2001, in base al quale ogni amministrazione può conferire un incarico a un terzo solo previa adozione di una procedura comparativa, derivandone in caso di omissione l'illegittimità dell'affidamento della prestazione del servizio. Tale principio è sorretto dalla giurisprudenza della stessa

Sezione del Tar, che ha ritenuto illegittimo l'affidamento di un incarico non preceduto da una valutazione comparativa tra i curricula e non sorretto da adeguata motivazione circa i criteri della scelta operata. Si impone, infine, il rispetto di una procedura comparativa di valutazione delle varie proposte, preceduta dalla pubblicazione di un avviso, valutazione accompagnata dai principi dell'adeguatezza e della congruità, affermati anche dalla giurisprudenza della Corte dei conti. Il comma 6-bis del Dlgs 165/2001 dispone che ogni disciplina e rende pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione, e anche gli enti locali adeguano a tali norme i propri regolamenti degli uffici e dei servizi. Il conferimento dell'incarico è il frutto di una procedura di selezione trasparente e aperta in cui assume rilevanza la mo-

tivazione che dimostra la presenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi necessari. Tale procedura comparativa non termina con una graduatoria e non è quindi necessario che la valutazione si concluda con punteggi. Buona parte della dottrina ha evidenziato che la procedura comparativa di cui all'articolo 7, comma 6-bis, non ha natura concorsuale, escludendo quindi da quegli adempimenti propri dei concorsi, in quanto oggetto della comparazione è sempre un rapporto di lavoro autonomo. Il raffronto ha il solo scopo di porre in essere una valutazione del curriculum di coloro che aspirano all'incarico per determinare la rispondenza tra le loro competenze e le professionalità richieste. La comparazione va effettuata in base al livello di professionalità richiesto e dimostrato dal curriculum. L'articolo 3, comma 77 della Finanziaria 2008 ha introdotto

delle esclusioni alla disciplina dettata dai commi 6, 6-bis e 6-quater, stabilendo che non si applica ai componenti dei nuclei di valutazione e degli organismi di controllo interno. Tale esclusione nasce dal fatto che questi incarichi corrispondono, per loro stessa natura, ai presupposti di legge quali la corrispondenza alle attività istituzionali, la durata e il contenuto dell'incarico predeterminati. Va ricordato che il conferimento di incarichi di collaborazione in violazione delle norme previste dall'intero articolo 7 determina responsabilità amministrativa e disciplinare per il dirigente che ha conferito l'incarico, e (circolare 5/2006 della Funzione pubblica) la preventiva regolamentazione e pubblicità delle procedure comparative costituisce adempimento essenziale per il legittimo conferimento di incarichi.

Eugenio Piscino

TAGLI ALLE INDENNITÀ - Entro ottobre la certificazione

Costi della politica, 10 giorni per i calcoli

Entro il 31 ottobre gli enti locali devono certificare al Viminale la riduzione dei «costi della politica» scaturita dall'applicazione dell'articolo 2, commi 23-30 della Finanziaria 2008. La scadenza è prevista dal Dm del 15 luglio 2008, che dà attuazione al comma 32 dove si prevede che l'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa ottenibili è quantificato sulla base delle certificazioni da presentare. L'articolo 2 taglia i «costi della politica» disponendo una riduzione di 313 milioni del fondo ordinano agli enti. L'Economia quantifica l'effettivo ammontare delle riduzioni di spesa ottenibili

al 31 dicembre 2008, adeguando il fondo (nel limite di 100 milioni di euro) spettante agli enti in relazione alla differenza riscontrata tra l'ammontare delle economie effettive e la riduzione già operata. Gli enti debbono redigere la certificazione in doppio originale, sottoscritta dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario, utilizzando lo schema allegato al decreto, attestando i risparmi conseguibili. La certificazione da approntare prevede una serie di fattispecie: - riduzione da 16 a 12 del numero massimo di assessori negli enti più grandi, applicabile in presenza di elezioni amministrative nell'anno; - limi-

tazione del collocamento in aspettativa non retribuita ai sindaci, presidenti di Provincia, presidenti dei consigli comunali e provinciali e una parte dei presidenti dei consigli circoscrizionali), e possibilità per i consiglieri di assunzione a proprio carico del pagamento degli oneri previdenziali; - riduzione del gettone di presenza al 25% di quanto percepito dal sindaco o dal presidente della Provincia e soppressione della possibilità di aumentarlo o trasformarlo in indennità di funzione; - divieto di cumulo degli emolumenti degli amministratori locali se parlamentari e per i consiglieri regionali; - sostituzione dell'inden-

nità di missione con un rimborso forfetario; - obbligo di aderire a un'unica forma associativa (il termine in questo caso slitta però a fine anno); - modifica dei parametri demografici per l'istituzione delle circoscrizioni; - attribuzione delle funzioni della commissione elettorale al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, con soppressione dei compensi. Per ognuno di questi elementi è necessario stimare il risparmio conseguibile al termine dell'esercizio, indicando tale dato nella certificazione da presentare.

E.Pi.

GESTIONE - Privati da scegliere in modo pubblico

Lavori, sì alle società miste per attività «specifiche»

CONFINI DEFINITI/ La gara per individuare il partner dell'ente deve identificare le funzioni operative del nuovo soggetto

Le amministrazioni pubbliche possono costituire società miste per la realizzazione di lavori o per la realizzazione e la gestione di opere pubbliche, a condizione che le attività siano specificamente identificate e che il socio privato sia un partner operativo. Assumendo a presupposto la tesi per cui la società mista, in cui il socio privato sia scelto con una procedura a evidenza pubblica, costituisce una soluzione organizzativa nella quale interessi pubblici e privati trovano convergenza, il Consiglio di Stato, sezione VI, con la decisione 4603/2008 ha riconosciuto la possibilità di ricondurre la particolare finalizzazione (esecuzione e gestione di lavori pubblici) a tale configurazione gestionale. L'evoluzione normativa e giurisprudenziale evidenziano peraltro che il modello della società mista è utilizzabile anche al di fuori della gestione dei servizi pubblici locali; l'articolo 13 della legge 248/2006 ne ammette l'utilizzo per la gestione di servizi strumentali (seppure a determinate condizioni e con rilevanti vincoli, come affermato dal Consiglio di Stato, sezione V, n. 4080 del 2008). L'articolo 1, comma 2 e l'articolo 32, comma 1, lettera c) del Dlgs 163/2006 contemplano questa soluzione organizzativa per la realizzazione di lavori pubblici, nonché per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica. In relazione a questo secondo profilo (distinto dalla riconduzione della società mista alle forme di partenariato pubblico-privato recentemente definita dall'introduzione del comma 15-ter all'articolo 3 del Codice dei contratti), la sentenza n. 4603/2008 fornisce un'innovativa interpretazione, affermando che la condizione di legittimità per il ricorso alla scelta del socio, al fine della costituzione di una società che divenga af-

fidataria dell'esecuzione dell'opera senza necessità di gara, è il fatto che attraverso la procedura non si realizzi un affidamento diretto alla società mista, ma un affidamento con procedura di evidenza pubblica dell'attività operativa della società mista al partner privato, tramite la stessa gara volta all'individuazione di quest'ultimo. Secondo il Consiglio di Stato, quindi, il modello della società mista non è in contrasto con il principio di nominatività e tassatività degli istituti e degli strumenti dell'ordinamento pubblico (anche di derivazione comunitaria), che invece riconosce da tempo tale modulo operativo. E trae la propria legittimità dalla circostanza che la gara pubblica per la scelta del socio privato deve avere ad oggetto, al tempo stesso, l'attribuzione dei compiti operativi e quella della qualità di socio. Una procedura sviluppata in tal senso sarebbe invece illegittima se i

compiti della società fossero definiti in modo indeterminato, non identificando le concrete funzioni operative collegate all'acquisto della qualità di socio. In una simile ipotesi, infatti, la scelta del socio, ancorché selezionato con gara, non avverrebbe per finalità definite, ma solo per la costituzione di una società «generalista», alla quale affidare l'esecuzione di lavori non ancora identificati al momento della scelta stessa. Tale circostanza renderebbe di per sé illegittimo l'affidamento diretto dell'esecuzione dei lavori, determinando una distorsione della concorrenza, in quanto la scelta di assumere l'incarico operativo per l'esecuzione di lavori indeterminati, ma di rilevanti importi, e per la durata di un quinquennio, è di per sé discriminante a danno delle imprese piccole, che potrebbero invece concorrere per singoli lavori.

Alberto Barbiero

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.17

IDRICO - Assume sempre più forza il concetto del «value for money» nei rapporti fra utente e gestore

Niente tariffa senza servizio

La Consulta lega i versamenti allo svolgimento dell'attività

Non si può chiedere agli utenti il pagamento di servizi non resi. Questo principio di civiltà giuridica è ora affermato dalla Corte costituzionale in una sentenza in materia di tariffa per il servizio di pubblica fognatura e di depurazione (sentenza 10 ottobre 2008, n. 335). La vicenda è complessa e può essere così riassunta. Nel 2003 il Comune di Gragnano, situato nella provincia di Napoli, era privo di un depuratore delle acque reflue. Tuttavia, la società che gestiva il servizio idrico integrato nel Comune aveva richiesto agli utenti il pagamento di una tariffa per il servizio di pubblica fognatura comprensiva anche della quota per la depurazione. Le norme vigenti, infatti, prevedono che nei casi in cui la fognatura è priva di un impianto centralizzato di depurazione o l'impianto non funziona, la quota della tariffa è dovuta comunque.

Essa va destinata a un fondo vincolato, a disposizione del gestore del servizio idrico integrato, da utilizzare per dar attuazione al piano di ambito e dunque a realizzare le infrastrutture mancanti (articolo 14, comma della «legge Galli», la 36/94). Un utente del Comune di Gragnano si rivolge al locale giudice di pace per farsi restituire la quota di tariffa per il servizio di depurazione già pagata. L'accoglimento di questa richiesta, visto che la legge è univoca sul punto, può passare solo attraverso una dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma. Il giudice di pace, dubitando della ragionevolezza della previsione legislativa, solleva la questione dinanzi alla Corte Costituzionale, che è l'unico giudice che può annullare le leggi contrarie alla Costituzione. La Corte ha condiviso le perplessità del giudice di pace e ha dichiarato incostituzionale sia la legge al-

l'epoca vigente sia la corrispondente disposizione del Codice dell'Ambiente che l'ha riprodotta (articolo 155, comma i, del Dlgs 3 aprile 2006, n.152). Il ragionamento della Corte è semplice e condivisibile. La tariffa in questione ha natura di corrispettivo per un servizio effettivamente reso. Non è invece, come ha provato a sostenere il Governo, un tributo in senso proprio, che deve essere pagato dai cittadini a prescindere da specifiche prestazioni rese. Per raggiungere questa conclusione la sentenza utilizza vari argomenti: i resoconti parlamentari relativi, le formule usate dalla legge (la tariffa deve assicurare «la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio»), l'interpretazione della giurisprudenza civile, eccetera. Se dunque si tratta di un corrispettivo, è irragionevole pretenderlo se manca una controprestazione. Né vale l'obiezione che esso

confluisce in un fondo vincolato utilizzato per costruire gli impianti. Infatti, secondo la Corte, l'utente che ha pagato l'importo ben potrebbe trasferirsi nel frattempo in un altro Comune. Inoltre, il piano d'ambito potrebbe prevedere la realizzazione del depuratore in un Comune diverso da quello in cui vive l'utente. Insomma, una bocciatura sonora di una disposizione contraria al principio di ragionevolezza al quale è assoggettato anche il Parlamento legislatore. Non è facile stabilire se questo precedente potrà valere anche per altri servizi gestiti a livello locale. Certo è che il principio del «value for money» comincia a farsi strada, in questo e in altri contesti, nei rapporti tra utente e gestore di servizi pubblici.

Marcello Clarich

RESPONSABILITÀ - Dipendente pubblico con mandato elettivo

Il sindaco «assenteista» risarcisce i danni al Comune

LA CONDANNA/Il pagamento riguarda i compensi percepiti e le spese di missione ma non gli effetti legati al disservizio

Si potrebbe definire una «bilocazione» amministrativa. Niente di soprannaturale: si tratta dell'attività fraudolenta, non infrequente e spesso rimasta impunita, di un pubblico dipendente titolare di un mandato politico (sindaco) che si assenta per riunioni consiliari o di Giunta mai tenute, o che percepisce la missione per essersi recato in un posto mai raggiunto. Ma il nostro sindaco non l'ha fatta franca e la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti Basilicata (sentenza 213/2008) lo ha condannato a risarcire il danno subito dal Comune e dall'amministrazione presso la quale prestava servizio. I fatti: il sindaco, dipendente ministeriale comandato presso il Consiglio regionale della Basilicata e assegnato alla segreteria di un gruppo con-

siliare, si è assentato immotivatamente dal lavoro presso la Regione per circa 200 giorni, mentre in molte altre occasioni ha ottenuto la corresponsione dal proprio Comune di indennità varie permissioni non provate. Inoltre per un certo periodo è risultato assente dal lavoro per malattia e, contemporaneamente, in missione. «Un comportamento - secondo la Procura regionale - ben lontano dai canoni minimi di buona amministrazione... una tipica ipotesi di responsabilità amministrativa connotata dal dolo o, quanto meno, dalla colpa grave». Il collegio ha convenuto che il sindaco ha inventato riunioni andate deserte in numero inverosimile, con verbalizzazioni in proprio, mentre per le riunioni "vere" il verbale era redatto dai funzionari. La sentenza si è posta

il problema del valore probatorio della documentazione esibita dal convenuto. E sottolineando che il legislatore ha inteso impedire l'assunzione della prova testimoniale di soggetti interessati al giudizio (articolo 246 del Codice di procedura civile) ha concluso che «a maggior ragione non può consentirsi l'ingresso nel processo di prove legali preconstituite in proprio favore da soggetti che siano parti dello stesso giudizio». Dalla «poca attendibilità in astratto» delle prove preconstituite improprio favore passando all'«attendibilità in concreto» dei verbali, la Corte ha affermato che «le numerosissime contraddizioni che emergono depongono per la loro inattendibilità». Come nel caso, ripetuto senza neppure cambiare gli orari, di commissioni

convocate per le 8,30 dichiarate deserte intorno alle 13,30, mentre per la stessa giornata il sindaco chiede ed ottiene la liquidazione di una missione dalle 8 alle 15. Altre volte il sindaco è presente in Regione dalle 8 alle 14, ma anche in missione proprio a Potenza (sede di lavoro) dalle 8 alle 15. La Corte non ha condiviso, invece la tesi del Pm sull'imputazione di danno da disservizio, consistente nel pregiudizio subito dalla Regione che per la condotta fraudolenta non si è potuta avvalere del dipendente in comando. La tesi, si legge in sentenza, «rimane nell'ambito di presunzioni» insufficienti a provare il «danno da disservizio».

Salvatore Sfrecola

REGOLAMENTI - Potere congelato**Tributi, bloccati anche gli aumenti in via indiretta**

Il blocco agli aumenti dei tributi locali introdotto dal DI 93/2008 è confermato dalla manovra d'estate (articolo 77-bis, comma 3o del DI n2/2008) determina nei fatti una contrazione della potestà regolamentare dei Comuni. Il tema è delicato soprattutto alla luce del fatto che, per la mancata copertura integrale dell'abolizione dell'Ici, la stessa Anci consiglia in via prudenziale di ridurre del 5-10% la previsione di entrata per il 2009. In molti enti, quindi, si discute la possibilità di cautelarsi riducendole ipotesi di assimilazione all'abitazione principale, oppure eliminando l'aliquota agevolata o riportando al minimo di legge la detrazione per gli immobili delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ancora soggette all'imposta sull'abitazione principale. Un argine contro questi tentativi non può cer-

to venire dalla risoluzione 12/2008 del ministero delle Finanze, secondo cui l'eventuale eliminazione di ipotesi di assimilazione da parte dei Comuni sarebbe illegittima in quanto inciderebbe su un diritto all'esclusione dall'Ici nel frattempo acquisito dal contribuente. Nel DI 93/2008, infatti, non si riscontra alcuna indicazione in tal senso, né alcuna limitazione al potere regolamentare dei Comuni, per cui i contribuenti - nel determinare l'Ici dovuta per il 2009 - dovranno comunque ripettare le nuove previsioni regolamentari, in quanto il limite temporale sancito dal DI 93/2008 (vigenza dei regolamenti al 29 maggio 2008) vale esclusivamente ai fini del calcolo del minor gettito da restituirsi da parte dello Stato. Fermo restando che i Comuni non potranno introdurre nel 2009 aumenti diretti delle aliquote tributa-

rie (con l'eccezione della Tarsu e, per analogia, della Tia, in quanto tali entrate devono essere rapportate al costo del servizio), rimane aperto il problema se la norma blocca-aliquote sia applicabile o meno anche agli aumenti indiretti. A mettere a rischio di illegittimità eventuali manovre dei Comuni è piuttosto una lettura sostanziale della norma. In tutte le fattispecie citate, e in quelle analoghe in cui l'aumento del tributo potrebbe conseguire ad una modifica regolamentare, si ritiene che - anche se l'articolo 77-bis non prevede alcuna espressa limitazione al potere regolamentare dei Comuni dettato dall'articolo 52 Dlgs 446/97 - l'effetto del blocco debba comunque applicarsi, in quanto tali modifiche regolamentari, pur non comportando una diversa determinazione delle aliquote e delle tariffe,

comporterebbero di fatto un aumento indiretto del tributo, che appare espressamente vietato dalla disposizione. In previsione del 2009, i Comuni dovranno quindi valutare attentamente le modifiche apportabili ai propri regolamenti tributari, in quanto le stesse potrebbero essere impugnate dai contribuenti ove dovessero comportare un aumento dei tributi dovuti. Sotto questo profilo, l'aver stabilito che il blocco degli aumenti tributari dovrà durare sino all'effettiva attuazione del federalismo fiscale, oltre ad essere espressione di una antitesi normativa (il blocco centralizzato è l'esatto opposto dell'autonomia impositiva promessa ai Comuni) rende ancora più necessaria l'individuazione di tempi certi per l'entrata in vigore del nuovo sistema fiscale.

Maurizio Fogagnolo

LE MANOVRE

Riduzioni prive di ristoro statale

Il blocco dei tributi e il meccanismo delle compensazioni potrebbero creare problemi anche ai Comuni che vogliono intervenire sui propri regolamenti per allargare i casi di esclusione dall'Ici. Questa misura, infatti, comporterebbe un aumento del gettito mancante, a cui non potrebbe comunque corrispondere una richiesta di rimborso più elevato a carico dello Stato. Le richieste di rimborso sono infatti ancorate alle previsioni regolamentari vigenti al 29 maggio 2008, per cui la misura potrebbe essere possibile solo a patto che il Comune si accoli il costo aggiuntivo derivante dalle ulteriori esclusioni accordate ai contribuenti. Va però aggiunto che lo Stato potrebbe in futuro chiedere una certificazione annuale per attestare il minor gettito Ici legato al Dl 93/2008. La misura è infatti inevitabile per tenere conto delle continue variazioni del numero di immobili adibiti ad abitazione principale, che soprattutto nei grandi centri urbani potrebbe subire significative variazioni di anno in anno. In quel caso, si potrebbe decidere se potrebbe decidere non solo di fare presentare ai Comuni una certificazione per ogni anno d'imposta, ma anche di ancorare la certificazione alle norme regolamentari vigenti nell'anno precedente, nel qual caso le disposizioni regolamentari nel frattempo modificate dai Comuni potrebbero avere l'effetto anche per la determinazione del minor gettito relativo all'anno successivo alla loro introduzione. Questo meccanismo salverebbe il corretto esercizio del potere regolamentare dei Comuni, altrimenti di fatto bloccato alle previsioni vigenti nel 2008 per tutte le fattispecie che lo Stato abbia escluso dall'Ici.

M.Fog.

ANCI RISPONDE

Mensa chiusa agli insegnanti prima di fissare i rimborsi

Il 2 ottobre l'Anci ha ribadito che finché non saranno chiari i termini per il rimborso ai Comuni delle nuove spese derivanti dall'utilizzo gratuito delle mense scolastiche al personale (come previsto dall'articolo 21 del Contratto-Scuola), non sarà possibile per i Comuni aumentare i pasti erogati. Alle numerose richieste Anci il ministro Gelmini ha affermato che non ci sono al momento le risorse per finanziare compiutamente i nuovi costi, quindi la questione è bloccata e i Comuni non possono ancora accogliere le richieste delle scuole. Nulla esclude che localmente, se le scuole possono provvedere direttamente al rimborso ai Comuni, il personale possa usufruire del servizio mensa. **Le spese** - *In un Comune hanno sede le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado a cui sono iscritti di-*

versi alunni residenti in un Comune limitrofo. Ogni anno l'ente sostiene spese anche per organizzare iniziative extra scolastiche come corsi, manifestazioni o incontri. È possibile chiedere al Comune limitrofo, visto il consistente numero degli alunni frequentanti, la ripartizione di tutte le spese sostenute, sia quelle di ordinaria amministrazione, sia quelle relative al contributo erogato annualmente per le iniziative extra scolastiche? La richiesta può essere rivolta al Comune limitrofo. Nella prassi amministrativa va segnalato come sempre più di frequente questo tipo di problematiche, concernenti la ripartizione delle spese fra più Istituzioni, sia risolto attraverso la stipula di accordi (a livello politico, di spettanza dei Sindaci) e di convenzioni e protocolli specifici (a livello tecnico e amministrativo). **La manutenzione**

straordinaria - *Una Provincia contrarrà un mutuo presso un Istituto di credito per la manutenzione straordinaria di un edificio scolastico detenuto in uso ex articolo 8 della legge 23/96, essendo ente proprietario il Comune. Si domanda se le addizioni che saranno apportate grazie ai lavori finanziati col mutuo dovranno essere iscritte quale incremento patrimoniale della Provincia, usuaria dell'immobile, ovvero del Comune, che ne è proprietario.* L'articolo 8 della legge 23/96 ha previsto l'alternativa fra trasferimento in uso gratuito, ovvero, in caso di accordo fra le parti, in proprietà con vincolo di destinazione ad uso scolastico, degli immobili di Stato e Comuni. Per quanto riguarda la disciplina del trasferimento, relativamente agli immobili di nuova costruzione, si veda anche il Dm 17 dicembre 1996, pubblicato nella Gaz-

zetta ufficiale 30 dicembre 1996, n. 304, in particolare l'articolo 4 per le spese straordinarie. Come si evince dal citato articolo 8, i rapporti fra Comuni e Province sono disciplinati da apposita convenzione che deve prevedere l'assunzione di specifici impegni da parte di ciascun Ente. Si presume, tuttavia, che nel caso in esame non vi sia alcuna disciplina della fattispecie. Dalle indicazioni contenute nel quesito non si evince con certezza se le addizioni all'immobile scolastico siano rimovibili (ad esempio, in caso di mutamento di destinazione dell'edificio) e, quindi, se l'Ente beneficiario del mero uso possa utilizzarle successivamente. Se così non fosse l'incremento patrimoniale dovrebbe far capo all'ente proprietario.

Rita Pallante

EURO PA

Venezia, cittadini sentinelle per gli interventi comunali

Ricevute 412 segnalazioni, oltre 350 inoltrate agli uffici competenti e 226 problemi risolti. Questo il biglietto da visita presentato da Iris (Internet Reporting Informating Sysyem), progetto Web 2.0 promosso dal Comune di Venezia per invitare i cittadini a segnalare fenomeni di degrado e disservizio urbano, a 4 mesi dal lancio sperimentale. Lancio avvenuto nei territori di Lido e Pellestrina, per dare attuazione all'idea di «Amministrazione 2.0» che, parole del vice-sindaco Michele Vianello, «è l'esatto contrario dell'autoreferenzialità e punta a un governo del territorio con una competenza finalmente partecipata». Propositi che una volta tanto mostrano ricadute concrete. Con una frequenza sempre maggiore nel corso delle settimane, i residenti di Lido e Pellestrina hanno segnalato sul portale del progetto (su piattaforma open source) svariati tipi di problemi. Tra essi la presenza di zanzare tigre, guasti nella rete stradale, i danni per le forti piogge estive, o il cattivo stato di alcuni cassonetti dei rifiuti. A sua volta, anche grazie alla riorganizzazione del lavoro accompagnatasi alla promozione del servizio, il Comune di Venezia ha risposto con efficacia alle sollecitazioni. Più della metà dei disservizi è stata risolta, e sugli altri interventi richiesti si stanno progettando soluzioni. Se Iris è, secondo il vicesindaco Vianello, «un atto di coraggio da parte dell'amministrazione», sembra di poter dire che il coraggio sta pagando. La sperimentazione continua anche in autunno, e dopo un breve periodo di stop è di nuovo possibile inviare le segnalazioni via Mms. In futuro il progetto Iris potrebbe allargarsi a tutta la città.

Roberto Zarro

Calderoli a Formigoni e Moratti: "Non è denaro rubato a qualcuno".
Ma Bresso si arrabbia

Anche il Piemonte contro i soldi a Roma e Catania

Bersani: una Bicamerale sul federalismo Chiamparino: Tremonti deve ancora dirci dove troverà i finanziamenti

ROMA - I soldi arrivati a Roma e Catania non sono dei regali, ma una scelta obbligata. E la Lombardia soffre per il centralismo e non per il federalismo che non c'è. Roberto Calderoli risponde così alla lettera sul federalismo e sulla mancanza di risorse per attuarlo inviata da Formigoni, Penati e Letizia Moratti a Berlusconi. «E' il centralismo che penalizza la Regione, la

Provincia e il Comune di Milano, non il federalismo che in questo momento non c'è», spiega il ministro per la Semplificazione al governatore lombardo, al presidente della Provincia di Milano e al sindaco della città. E per quanto riguarda quei soldi arrivati a Roma e Catania, il ministro dice: «Non sono soldi rubati a qualcuno, ma sono cose che non devono più accadere».

Calderoli aggiunge che «come esponente di Bergamo e della Lega, ho sofferto moltissimo quando sono state mandate le risorse a Roma e a Catania, ma altrettanto responsabilmente non avremmo potuto fare diversamente perché il contrario sarebbe costato ancora di più». Ma al ministro replica il presidente della regione Piemonte Mercedes Bresso. Quei soldi arrivati

dal governo sono delle «regalie». Nel dibattito sul federalismo interviene anche il sindaco di Torino Sergio Chiamparino: «Tremonti scenda in campo e dica quali risorse ci può mettere. Su questa base si costruisca una proposta credibile», dice il sindaco e ministro ombra del Pd per le Riforme. Posizione condivisa anche dall'Udc.

RICICLO

“Differenziata” 32 comuni campani tra i più virtuosi

ROMA - Un kit distribuito casa per casa per separare i vari tipi di rifiuto usando contenitori di colore diverso. Codici a barre per ogni sacchetto. Raccolta differenziata al 57 per cento. No, non è l'Alto Adige: è un paese di 21 mila abitanti in provincia di Salerno, Mercato San Severino. Uno dei 32 Municipi campani che sono entrati a far parte del Club dei Comuni virtuosi organizzato da Comieco (Consorzio nazionale per il recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica). «Mettendo assieme i dati parziali che arrivano da questo territorio, così difficile nel suo complesso, abbiamo scoperto che la soluzione al problema dei rifiuti della Campania può venire dalla Campania stessa», propone Carlo Montalbetti, direttore di Comieco. «I numeri parlano chiaro: ci sono situazioni di eccellenza che dimostrano come sia possibile organizzare anche in Campania un sistema che funzioni e che consenta alla collettività buoni risparmi in termini economici, oltre che un evidente miglioramento in termini di qualità della vita». La raccolta pro capite di questi 32 Comuni, che assieme fanno 400 mila anime, si è attestata sopra quota 38 chili pro capite. Un valore molto superiore alla media regionale, abbassata dalle pessime performance delle città (Avellino sta a 19 chili per abitante, Caserta a 17, Benevento a 21, Napoli a 24), e non lontano dal resto dell'Italia (44 chili). Secondo la ricerca organizzata da Alessandro Marangoni, docente di management alla Bocconi, i soli benefici ottenuti grazie alla raccolta differenziata della carta e del cartone in Campania nell'ultimo anno hanno superato largamente i costi portando un vantaggio economico pari a 32 milioni di euro. Tra le voci di costo sono incluse la mancata energia prodotta da carta e cartone come biogas, i costi di trasporto, il valore del compost non generato. Tra i benefici: le emissioni di anidride carbonica evitate con lo smaltimento in discarica, i costi di mantenimento della discarica (trattamento, impianti di compostaggio e Cdr, costo di stoccaggio e produzione di eco-balle).

È partita la riforma dei servizi pubblici locali: 'è anche l'acqua

L'«in-house» si allontana

Con la nuova disciplina questi affidamenti dovrebbero essere ridotti a un fenomeno residuale

Con la conversione in legge del decreto 112 del ministro Tremonti in materia di sviluppo economico e competitività è partita anche la riforma dei servizi pubblici locali. Il testo approvato dal Parlamento all'inizio di agosto contiene, infatti, all'articolo 23 bis, la nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica che sostituisce la regolamentazione prevista dall'articolo 113 del testo unico sugli enti locali. La riforma ha lo scopo di introdurre nei servizi di ambito locale «la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati», ma ha anche lo scopo di garantire «il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione». Il criterio generale per l'affidamento diventa la procedura ad evidenza pubblica: tutti i servizi dovranno essere affidati con gara senza eccezione. Nella scorsa legislatura, invece, il governo aveva escluso il servizio idrico dal testo del proprio disegno

di legge nel tentativo di superare l'opposizione della sinistra radicale e dei movimenti civici di difesa dell'acqua. Ma Tremonti l'aveva detto più volte quand'era all'opposizione: non avrebbe mai appoggiato un disegno di legge che escludesse il servizio idrico. Così anche l'acqua sarà sottoposta alle procedure di gara. Gli affidamenti in house - che consistono nel conferimento diretto dei servizi a soggetti sui quali gli enti locali esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgano prevalentemente la loro attività con l'ente pubblico proprietario - diventano più difficili. Essi, infatti, non solo dovranno essere giustificati dalle «peculiarità caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento», ma l'eventuale decisione di procedere a un affidamento diretto dovrà essere motivata in base a un'analisi di mercato e sottoposta al parere dell'Autorità garante della concorrenza e alle autorità di regolazione del settore. Insomma, con la nuova disciplina, gli affidamenti in house dovrebbero essere ridotti ad un fenomeno residuale. La riforma prevede anche che i soggetti affidatari di con-

cessioni di servizi pubblici locali in virtù di affidamenti diretti «non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi». Tali soggetti non potranno neanche partecipare alle nuove gare a meno che non siano «società quotate in mercati regolamentati». Unica concessione alle società titolari di affidamenti diretti è il diritto di partecipare alla prima gara per l'affidamento «dello specifico servizio già a loro affidato». Ciò significa che molte aziende ex municipalizzate, anche se efficienti e ben amministrate, per riuscire a sopravvivere dovranno vedersela con le grandi multiutilities quotate o con le multinazionali interessate al mercato italiano. Il quadro complessivo prefigurato dalla nuova legge è quello di un settore dominato da pochi grandi colossi industriali 'come la A2A di Brescia e Milano o come la Nera di Bologna o l'Acqua di Roma o la nuova grande multiutility che proprio in questi giorni sta nascendo dalla fusione tra Enia e Iride con l'accordo dei sindaci di Reggio Emilia, Parma, Genova, Torino e Piacenza. Del resto, la riforma appena varata costituisce il completamento del processo di esternalizzazio-

ne generalizzata dei servizi pubblici locali che ha visto un punto di svolta con l'articolo 35 della finanziaria 2002 che ha cancellato le aziende municipalizzate dai modi di gestione dei servizi pubblici locali. La nuova riforma non prevede la reintroduzione dell'azienda speciale che era stata invece inserita nell'ultima versione del disegno di legge del precedente governo. La sorte della riforma dei servizi pubblici locali dipenderà soprattutto dall'emanazione di diversi e complessi regolamenti di attuazione da parte del governo. Nei diciotto mesi di tempo previsti per tali adempimenti ci sarà, presumibilmente, l'assoluta incertezza sui modi di applicazione della nuova disciplina. Insomma, anche nell'impianto della nuova legge, liberalizzare i servizi pubblici locali significa introdurre un astratto principio di concorrenza «per il mercato» in un settore caratterizzato da condizioni oggettive di monopolio naturale. Ciò favorirà senza dubbio le grandi imprese quotate in borsa. Ma ci saranno altrettanti benefici per i disastrati bilanci delle famiglie italiane?

Sergio Marotta

Le decisioni del Governo in questi e o inducano al massima disincanti

Federalismo e diffidenza

Assistiamo a ripetuti assalti ai fondi Fas, come se fossero la diligenza da svaligiare per coprire i buchi dell'Ici e persino i ticket sanitari

Il disegno di legge Calderoli, sul piano dei principi, non è molto dissimile da quello approvato a settembre 2007 dal Governo Prodi. Vi è nel testo la ricerca di un equilibrio tra i famosi due commi dell'art. 119 della nuova Costituzione: da un lato quello riferito al criterio del fabbisogno per la copertura delle funzioni essenziali delle Regioni e degli Enti Locali, dall'altro quello che introduce nella Costituzione il tema, prima assente, della cosiddetta capacità fiscale dei territori. Non c'è a tal proposito una terza via: o si propone di modificare nuovamente il Titolo V della Costituzione del 2001 o si deve trovare un equilibrio tra criterio del fabbisogno e criterio della capacità fiscale. Nel merito l'attuale Disegno di Legge è soddisfacente per quanto attiene alla individuazione dei servizi essenziali che devono essere garantiti in modo uniforme da parte delle Regioni (sanità, assistenza sociale, istruzione, in parte trasporto pubblico locale), insoddisfacente per quanto riguarda la individuazione dei servizi essenziali da parte dei Comuni. Ma fin qui, confermato il concetto della perequazione assicurata dallo Stato per raggiungere lo standard predefinito e confermata la competenza statale nella individuazione degli standard, risulta persino difficile parlare di federalismo piuttosto che di reale decentramento amministrativo delle funzioni di erogazione di importanti servizi pubblici, accompagnato da una responsabilità fiscale per gli scostamenti dagli standards fissati a livello centrale. Qualcosa di più somigliante ai canoni del federalismo fiscale è previsto invece per i servizi non garantiti in modo uniforme dalla perequazione statale, che per le Regioni rappresentano circa il 15% degli attuali bilanci. Qui si annidano ovviamente i principali pericoli di minori entrate per le Regioni del Sud. Le prime simulazioni, oltre a quella effettuata dalla Svimez l'anno scorso sul Ddl Prodi, prospettano delle perdite per tutte le Regioni del Mezzogiorno. E' interessante considerare che, forse ad eccezione della Puglia, le perdite si avrebbero anche ipotizzando la perequazione al 100% della media della capacità fiscale. Come si spiega questo esito? Si spiega non tanto o non solo con la diversa capacità di generare entrate fiscali quanto con gli effetti dell'a-

bolizione degli attuali fondi perequativi che, per alcune regioni, sono certamente ultraperequativi. Attenzione! Questo è un punto critico su cui attirare l'attenzione del Governo e del Parlamento per trovare soluzioni non traumatiche; altrimenti in fase attuativa vedremo sicuramente la riproposizione di quella conflittualità giudiziaria che vide uniti Bassolino e Fitto per bloccare gli effetti, ritenuti appunto non gestibili, del noto Decreto 56 del 2000. Peraltro in questa materia il Sud non è un'area in condizioni omogenee di flussi della finanza pubblica. Ci sono almeno tre Sud: quello delle Regioni speciali (Sicilia e Sardegna), quello delle Regioni piccole (Molise e Basilicata) e quello delle Regioni "normali" (Campania, Puglia e Calabria). Queste ultime hanno livelli di spesa procapite sia regionale che locale agli ultimi posti d'Italia. Quindi si presume che esse abbiano da guadagnarci maggiormente se il lavoro tecnico sugli standard, pur difficile, viene fatto correttamente, mentre hanno da temere sul resto della spesa. Per avere simulazioni più precise bisogna aspettare i decreti delegati. In fondo si tratta solo di una legge de-

lega. Ma preoccupano comunque due elementi: la vaghezza della legge delega sui criteri da seguire per la individuazione degli standard e, soprattutto, inquietano le decisioni concrete dell'attuale Governo, che rischiano di affossare sul nascere questo ennesimo tentativo. Mi riferisco ai tagli eccessivi al fabbisogno della scuola e della sanità e al pasticcio in materia di imposizione locale sugli immobili. Se gli standard diventano l'altra faccia di una impostazione da Stato sociale ridotto all'osso, il confronto non parte nemmeno perché prevale la sensazione di una presa in giro. Peraltro sorge spontaneo un interrogativo: se la spesa ordinaria delle Regioni e dei Comuni è così bassa come nelle tre Regioni "normali" del Sud, come si fa a storcere il naso quando i Comuni tentano di utilizzare tutti i canali, anche quelli europei, per finanziare servizi civili di base che altrove vengono coperti con le risorse ordinarie? Va bene l'obiettivo di evitare la frammentazione (in Puglia avevamo ipotizzato nel Documento Strategico regionale addirittura solo tre Assi prioritari). Ma se le risorse ordinarie sono le più basse d'Italia, la spesa

20/10/2008

statale in conto capitale indirizzata al Sud diminuisce ogni anno, c'è qualche sapientone accademico o al vertice di Confindustria o al vertice del Governo che ci vuole spiegare, uscendo dal vago anzi vaghissimo, cosa intende per concentrazione dei fondi? Vogliamo finanziare fino al 2015 solo la linea ferroviaria Bari-

Napoli e abbandonare tutto il resto al suo destino? E' proprio vero che gli imprenditori non vogliono più gli incentivi seppure limitati e finalizzati alla innovazione? Temo che molti slogan sulla concentrazione delle risorse servano più a cavarsela in qualche talk show che non ad esercitare bene la difficile arte del Governo.

Ma anche sui temi del riequilibrio territoriale della spesa per investimenti i ripetuti assalti ai fondi Fas, come fossero la diligenza da svaligiare per coprire i buchi prima dell'Ici ora persino dei ticket sanitari, confermano che si predica benino ma si razzola malissimo. Il contenuto delle decisioni del Governo in questi

mesi induce in noi la massima diffidenza e disincanto sulle reali intenzioni in materia di cosiddetto federalismo.

Francesco Saponaro
*assessore al Bilancio della
Regione Puglia*

RIFIUTI - I cittadini segnalano i «furbi» che non rispettano le regole, e il Comune risparmia ventimila euro al mese

L'inventore delle sentinelle anti-monnezza

Calvizzano, la Svizzera alle porte di Napoli

Due del pomeriggio di un giorno afoso. Da una Panda con il motore acceso scende una mamma con due buste. Non fa a tempo ad avvicinarsi ai cassonetti che da un balcone del primo piano arriva l'urlo di una vecchietta appostata dietro il tendone verde: «Signora, che fate? Oggi il camion è già passato!». «Ma è solo vetro, tutto vetro!», si giustifica. L'anziana vedetta anti-monnezza rientra un po' delusa, ma sa di aver fatto il proprio dovere. Non dev'essere l'unica, perché in giro per Calvizzano, paesone di 13 mila abitanti alla periferia nord di Napoli, non c'è più un singolo sacchetto per strada. Manco stesse per passare Silvio Berlusconi, l'uomo che «ha ripulito Napoli». Invece chi ha ripulito Calvizzano si chiama Giuseppe Granata ed è un penalista di 42 anni eletto sindaco per la prima volta lo scorso 12 aprile alla guida di una lista civica. L'11 luglio, due killer dei Casalesi gli hanno ammazzato il padre Raffaele, colpevole di non essersi piegato all'ennesima richiesta di pagare il pizzo. L'orgoglio Impossibile non partire da lì, quando ci s'infilava nella stanza del sindaco mischiati ai bisognosi del martedì pomeriggio. «Hanno ucciso un uomo giusto che ha lavorato tutta la vita e ha cresciuto quattro figli insegnando l'orgoglio di fare le cose per bene», racconta

Giuseppe Granata. Poi cambia discorso perché così gli hanno consigliato i magistrati dell'Antimafia di Napoli. Tanto, quello che doveva dire l'ha detto il giorno stesso dell'assassinio: «Dovessero passare cent'anni, questi porci la pagheranno cara». Ora due suoi fratelli sono sotto scorta ed egli stesso è sottoposto a vigilanza. I camorristi che avevano minacciato il padre sono stati arrestati. I killer ancora no. Granata adesso in tribunale ci va poco e dedica l'80 per cento del suo tempo a fare il sindaco. Una prima sfida, quella della spazzatura, sembra già vinta. «Qui ora tutti i giorni ci sono cittadini che telefonano in Comune per segnalare chi sgarra sulla monnezza» racconta quasi incredulo. Ma a chiamarlo sono anche gli amministratori dei paesi vicini per sapere come si fa a portare la Svizzera a 12 chilometri da Napoli. «Abbiamo cominciato a distribuire porta a porta i sacchetti per il riciclo e poi abbiamo messo un cassonetto per l'indifferenziato ogni 12 famiglie: in un mese abbiamo fatto scendere da 180 a 100 quintali per notte la spazzatura mandata in discarica», spiega Granata. Significa che a Calvizzano la differenziata è al 44 per cento, ovvero il quadruplo della media registrata dall'Istat in tutto il Sud. Uno sforzo di civiltà che fa bene all'autostima della

comunità, ma anche alle casse di un municipio dove comunque un buon quarto dei cittadini ancora dimentica di pagare l'acqua (che pure c'è in abbondanza). Adesso, la spesa per mandare la spazzatura in discarica è scesa da cinquanta a trentamila euro il mese. Non solo, il riciclo costa nulla perché i calvizzanesi hanno imparato a separare da soli carta, plastica, vetro e metalli, per poi darli direttamente alle imprese che ne hanno bisogno. Il tutto senza passare dalle piattaforme dove altri comuni mandano a dividere a caro prezzo quel poco che riciclano. La povertà Certo, basta navigare sui blog dell'hinterland napoletano per scoprire che i calvizzanesi non sono molto popolari tra i vicini: li accusano di non aver messo neppure una firma sulle petizioni contro la discarica di Chiaiano e di essere egoisti. Ma un giro per le strade di Calvizzano spiega una volta di più che ci sono molti Sud. Qui, nonostante una criminalità ai minimi regionali, decine di telecamere inquadrano tutto, dall'edificio scolastico umbertino appena ridipinto alle farmacie. E appesi al portone di molti palazzi ci sono cartelli che avvertono lo straniero: «Area videosorvegliata. Vietato abbandonare la spazzatura». Ma i calvizzanesi sanno essere anche solidali. Quest'estate decine di anziani soli o indigenti sono

andati a farsi un po' di villeggiatura con i fondi messi da parte dal Comune. E la città è tappezzata di manifesti con i quali l'assessorato ai servizi sociali e la Feder-casalinghe offrono soggiorni termali semi-gratuiti alle vicine terme di Agnano, nell'ambito di un sedicente «Progetto Benessere» che comprende «bagni, fanghi, cure idropiniche e irrigazioni vaginali». «La povertà qui magari si vede poco, ma c'è e interveniamo silenziosamente per aiutare molte famiglie che non ce la fanno a tirare avanti», dice Granata, orgoglioso di essersi avvicinato alla politica nel movimento giovanile Dc. Ora Granata crede fermamente nel partito democratico e forse anche il partito democratico campano dovrebbe credere in lui, visto che è l'unico sindaco del Pd in provincia di Napoli che alle ultime elezioni ha vinto nonostante il micidiale effetto «Monnezza-Bassolino-Iervolino». La sicurezza A Calvizzano, Granata ha preso oltre il 20 per cento in più dell'intero schieramento di centrosinistra. Ma nessuno ha pensato di coinvolgere nella vita del partito un avvocato che non difende gente importante. Granata comunque non fa polemiche e, anzi, ringrazia il presidente Bassolino perché la Regione ha appena stanziato cinque milioni e mezzo per completare la rete idrica e rimodernare la fognatura.

Il comune approfitterà di quei fondi per rifarsi le strade. Già, le strade. A Calvizzano ci sono i marciapiedi quasi dappertutto e i vigili urbani possono perfino fare qualche multa ogni tanto senza essere aggrediti, come invece accade regolarmente nei paesi vicini. Certo, anche qui in moto nessuno mette il casco, se non tale Sabatino Gennaro detto «Gegè», un ragazzino di neppure 15 anni che è la vera gloria di Calvizzano. Il casco gliel'ha ficcato d'imperio sulla testa la scuderia Aprilia lo scorso 31 agosto, quando Gegè ha esordito con una wild card al gran premio di San Marino. Granata, comunque, giura che non sarà mai un sindaco-sceriffo. «Oggi sulla sicurezza i sindaci fanno tanta demagogia. Noi dobbiamo stare vicini alla gente, facendo semplicemente il nostro dovere». Così ha cominciato dalle strade e sta provando ad abbinare legalità e sviluppo partendo dalle piccole cose, senza atteggiarsi a «sindaco-antimafia». Anche perché sul fronte Camorra, per la sua famiglia, purtroppo parlano i fatti.

Francesco Bonazzi